



Berna, 27 giugno 2012

Modifica dell'ordinanza su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP; RS 922.01)

Risultati dell'indagine conoscitiva

1	PROGETTO SOTTOPOSTO A INDAGINE CONOSCITIVA....	2	
2	PARERI PERVENUTI.....	2	
3	VALUTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO	3	
4	VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN DETTAGLIO	5	
4.1	ART. 1	ABROGATO	5
4.2	ART. 2	MEZZI AUSILIARI VIETATI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA	5
4.3	ART. 3	AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI	14
4.4	ART. 3 ^{BIS}	LIMITAZIONE ED ESTENSIONE DELLE SPECIE CACCIABILI E DEI PERIODI DI PROTEZIONE	14
4.5	ART. 4	REGOLAZIONE DEGLI EFFETTIVI DI SPECIE PROTETTE	22
4.6	ART. 4 ^{BIS}	ZONE DI TRANQUILLITÀ PER LA SELVAGGINA	35
4.7	ART. 8	MESSA IN LIBERTÀ DI ANIMALI INDIGENI	43
4.8	ART. 8 ^{BIS}	GESTIONE DI ANIMALI NON INDIGENI	47
4.9	ART. 9	MISURE DI AUTODIFESA CONTRO GLI ANIMALI DI SPECIE PROTETTE	50
4.10	ART. 10	RISARCIMENTO E PREVENZIONE DEI DANNI	52
4.11	ART. 11	RICERCA SU MAMMIFERI E UCCELLI SELVATICI	58
4.12	ART. 21	DIRITTO TRANSITORIO	59
4.13	II	MODIFICA DEL DIRITTO VIGENTE	59
4.14		VARIE	60
5	ELENCO DEI PARTECIPANTI.....	64	

1 Progetto sottoposto a indagine conoscitiva

Il 7 novembre 2008 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha assegnato all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il mandato di elaborare una revisione dell'ordinanza su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP) e il 18 aprile 2011 il DATEC ha avviato un'indagine conoscitiva sull'avamprogetto di modifica conclusasi il 15 luglio 2011.

I contenuti della presente revisione parziale rispondono principalmente ai seguenti bisogni:

- proteggere meglio la selvaggina dai disturbi causati dalle attività del tempo libero attraverso la designazione, da parte dei Cantoni, di zone di tranquillità per la selvaggina ;
- estendere i motivi che giustificano un intervento di regolazione degli effettivi di specie animali protette per evitare danni e situazioni di pericolo;
- apportare vari adeguamenti in materia di protezione degli animali, protezione delle specie e protezione dell'ambiente durante la caccia nonché agevolare la risoluzione dei conflitti con specie animali cacciabili.

L'avamprogetto è stato preparato in vari seminari, a cui hanno partecipato in particolare i Cantoni, incaricati di eseguire la legislazione sulla caccia, ma anche le principali associazioni nazionali attive nei settori della caccia e della protezione della natura, degli uccelli e degli animali.

Il contenuto di vari aspetti del progetto si ispira a interventi politici, trasmessi dal Parlamento al Consiglio federale tra il 2007 e il 2010, e segnatamente ai seguenti postulati (Po) e mozioni (Mo):

- Po 07.3131 *«Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza»;*
- Mo 09.3723 *«Misure per la regolazione degli effettivi di uccelli piscivori e l'indennizzo dei danni ai pescatori professionisti»;*
- Mo 09.3812 *«Regolazione delle popolazioni di lupi e predatori»;*
- Mo 09.3951 *«Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica»;*
- Mo 10.3008 *«Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori»;*
- Mo 10.3605 *«Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni».*

L'entrata in vigore della revisione dell'OCP è prevista per il 15° luglio 2012.

2 Pareri pervenuti

Nella presente analisi sono stati inclusi complessivamente 124 pareri, di cui 110 sono pervenuti entro il termine dell'indagine conoscitiva e altri 14 entro il 29 dicembre 2011.

– Cantoni	26	pareri
– Conferenze e associazioni di Cantoni	7	pareri
– Commissioni extraparlamentari	1	parere
– Partiti politici	1	parere
– Uffici federali	1	parere
– Associazioni nazionali di utilizzazione delle risorse	22	pareri
– Associazioni nazionali di protezione delle risorse	13	pareri

- Associazioni regionali di utilizzazione delle risorse	9	pareri
- Associazioni regionali di protezione delle risorse	40	pareri
- Organizzazioni scientifiche	2	pareri
- Privati	2	pareri

L'etichetta «utilizzazione delle risorse» raggruppa le organizzazioni dell'agricoltura, dell'economia forestale, della caccia, della pesca, del turismo e dello sport nonché dell'economia. L'etichetta «protezione delle risorse» raggruppa invece le organizzazioni di protezione della natura, degli uccelli e degli animali. È disponibile una tabella con un elenco separato dei pareri.

3 Valutazione generale del progetto

3.1 Cantoni

24 Cantoni condividono sostanzialmente il progetto di revisione: in altre parole riconoscono la necessità di una revisione dell'OCP e approvano sostanzialmente l'orientamento del progetto proposto. Per questi Cantoni, il fatto di non menzionare espressamente un aspetto può essere interpretato come un'approvazione tacita. Due Cantoni (TI, ZG) non hanno formulato osservazioni di principio sul progetto.

3.2 Conferenze e associazioni di Cantoni

Quattro conferenze cantonali approvano sostanzialmente l'orientamento del progetto di revisione (CDC, CDFo, CCP, CIC). Una conferenza cantonale (CDP) condivide invece l'orientamento del progetto solo dove quest'ultimo rafforza la protezione della selvaggina dai disturbi e la protezione della natura, mentre lo respinge dove disciplina le nuove modalità di gestione dei grandi predatori. Due conferenze cantonali non hanno espresso alcun parere sull'orientamento generale (CDPA, suissemelio).

3.3 Commissioni extraparlamentari

Sul progetto è intervenuta una commissione extraparlamentare (CFNP), che non ha tuttavia espresso alcun parere di principio. Essa accoglie però favorevolmente l'avamprogetto solo dove rafforza la protezione della selvaggina dai disturbi, mentre lo respinge dove introduce una nuova regolazione per le specie protette.

3.4 Partiti politici

Sul progetto è intervenuto un partito (I Verdi), che è sostanzialmente contrario all'avamprogetto: seguendo una concezione della natura obsoleta ed evidenziando eccessivamente gli interessi dell'utilizzazione rispetto alla protezione delle specie, quanto elaborato rappresenta un consistente passo indietro per la protezione delle specie.

3.5 Uffici federali

Un ufficio federale (UFV) è intervenuto per correggere un suo parere presentato all'UFAM nell'ambito della prima consultazione degli uffici, senza tuttavia esprimere alcun parere di principio.

3.6 Organizzazioni orientate all'utilizzazione delle risorse

La maggior parte delle associazioni orientate all'utilizzazione delle risorse (caccia, pesca, agricoltura, economia forestale, turismo e sport) non ha espresso alcun parere di principio sul progetto.

Le associazioni dell'agricoltura criticano sostanzialmente la gestione dei grandi predatori praticata finora dalla Confederazione e perseguita anche in futuro, che parte erroneamente dal presupposto che la Svizzera offra un habitat adatto a queste specie animali responsabili di grandi conflitti. Le associazioni dell'agricoltura chiedono alla Confederazione di riconoscere che gli interessi della popolazione direttamente colpita prevalgono rispetto agli interessi della protezione delle specie. Inoltre si oppongono alle limitazioni dell'agricoltura, sia a livello di zone di tranquillità per la selvaggina, sia a livello di autodifesa dell'agricoltura nei confronti delle specie animali che causano danni.

Le associazioni venatorie che esprimono un parere di principio sono tendenzialmente favorevoli al progetto. Singole organizzazioni della caccia sono invece sostanzialmente contrarie a causa della regolamentazione giuridica delle competenze nel loro settore : vari aspetti del progetto rappresentano un'ingerenza nella sovranità cantonale, dal momento che l'utilizzazione della regalia della caccia spetta ai Cantoni. Spetta ai Cantoni disciplinare un'eventuale regolazione delle specie, in particolare nell'ambito della gestione dei grandi predatori.

3.7 Organizzazioni orientate alla protezione delle risorse

La maggior parte delle associazioni di protezione della natura e degli uccelli (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP) è sostanzialmente contraria al progetto. La critica principale riguarda la nuova gestione delle specie protette perseguita dalla Confederazione, che queste associazioni definiscono un cambiamento di paradigmi, che provoca conflitti sociali. Estendendo il concetto di danni da selvaggina al di là della cornice definita chiaramente dalla legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) e introducendo nuovi motivi che giustificano la regolazione di specie animali protette, la Confederazione annacqua sensibilmente la protezione delle specie sancita dalla Costituzione. Le associazioni chiedono alla Confederazione di intensificare i suoi sforzi in materia di protezione delle specie conformemente al mandato costituzionale. Queste associazioni approvano l'avamprogetto solo dove migliora la protezione della selvaggina dai disturbi. Esse ritengono tuttavia che gli effetti di tale protezione non sono ancora visibili.

Anche le associazioni di protezione degli animali sono per principio contrarie all'avamprogetto poiché esso non cambia nulla in materia di protezione degli animali durante la caccia. Si dà troppo peso agli interessi particolari degli utilizzatori, mentre rivendicazioni essenziali delle associazioni di protezione degli animali e delle specie avanzate in vista della revisione non sono

state accolte. Queste associazioni chiedono per principio alla Confederazione di adempiere meglio il mandato costituzionale di protezione degli animali, adeguando l'avamprogetto.

3.8 Organizzazioni scientifiche

Hanno espresso un parere di principio due organizzazioni scientifiche: la Stazione ornitologica di Sempach e la Società svizzera di biologia della fauna (SSBF). Se la SSBF è sostanzialmente piuttosto favorevole al progetto, la Stazione ornitologica critica il fatto che l'avamprogetto mette in secondo piano importanti conoscenze ecologiche e si orienta più alla pressione politica che non ai fatti scientifici, ad esempio il suo parere sulla caccia agli uccelli in Svizzera («Standpunkt Vogeljagd in der Schweiz»). Nella nuova gestione delle specie protette promossa, ciò si traduce in uno svuotamento dell'idea di base della legge sulla caccia per quanto riguarda la protezione delle specie.

3.9 Privati

Nessuno dei due privati che hanno presentato un parere nell'ambito dell'indagine conoscitiva ha espresso una posizione di principio sul progetto.

4 Valutazione del progetto in dettaglio

Nel presente capitolo sono trattati in dettaglio i pareri sui singoli aspetti del progetto.

4.1 Art. 1 «Abrogato»

Art. 1 OCP

Art. 1
Abrogato

L'abrogazione dell'articolo 1 OCP vigente, resa necessaria dalla modifica della legge del 12 dicembre 2008 sulle armi, non suscita praticamente alcuna opposizione.

Singoli Cantoni (GE, VD) e associazioni di protezione (Helvetia Nostra, associazioni regionali) sono tuttavia preoccupati dal fatto che viene così a cadere anche la disposizione penale che puniva «il commercio, l'importazione e la fabbricazione di mezzi ausiliari vietati» nella legge sulla caccia. Questi Cantoni e organizzazioni chiedono quindi di ripristinare tale disposizione: la fabbricazione e il commercio di crudeli trappole mortali deve continuare a essere punibile.

4.2 Art. 2 «Mezzi ausiliari vietati per l'esercizio della caccia»

Art. 2 cpv. 1 OCP

Art. 2 cpv. 1

¹ *Concerne solo le versioni tedesca e francese*

La sostituzione nel testo tedesco di «auf der Jagd» con «für die Jagd» e nel testo francese di «dans l'exercice de la chasse» con «pour la chasse» non suscita alcuna opposizione.

Solo singoli Cantoni (NW, VD, VS) chiedono un ulteriore adeguamento in modo tale che per i mezzi ausiliari non sia vietato unicamente «l'impiego per l'esercizio della caccia», bensì anche «il porto illegale di mezzi ausiliari vietati sul territorio di caccia aperta o in zone protette». Un Cantone (NW) lo chiede espressamente per i mezzi ausiliari di cui alle lettere da f a j.

Un Cantone (GE) fa inoltre notare che, benché condivida la definizione di caccia contenuta nel rapporto esplicativo, sia meglio separare la caccia vera e propria dalle altre attività, come ad esempio la cattura di uccelli per l'inanellamento.

Art. 2 cpv. 1 lett. a OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. a

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- a. trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto;

Il nuovo divieto di impiegare qualsiasi trappola per l'esercizio della caccia (ad eccezione delle trappole a trabocchetto) non suscita alcuna opposizione.

Singoli Cantoni (GE, VD) e varie associazioni di protezione (ProNatura, WWF, ASPU) chiedono tuttavia anche che la Confederazione si sforzi di fare in modo di proibire nuovamente la fabbricazione e l'importazione di trappole vietate. Varie organizzazioni di protezione (Pro Natura, WWF, ASPU, PSA, associazioni regionali) chiedono di vietare per principio l'impiego di trappole, comprese le trappole a trabocchetto, per l'esercizio della caccia; in casi motivati, i Cantoni potrebbero comunque autorizzarne eccezionalmente l'impiego a determinate condizioni. Sono chiesti anche un esame ufficiale delle trappole a trabocchetto (PSA) e un controllo periodico delle trappole non mortali, almeno una volta al giorno (ALA) o due volte al giorno (PSA, associazioni regionali). Il fronte della protezione degli animali (PSA, associazioni regionali) chiede inoltre un divieto di usare trappole a trabocchetto per i non esperti, ad esempio nell'ambito dell'autodifesa nell'agricoltura, poiché solo gli specialisti (badatori, cacciatori) possono garantire un trattamento e l'eventuale uccisione della selvaggina catturata conformemente alla protezione degli animali. Anche singole organizzazioni (p. es. Helvetia Nostra) chiedono un divieto per principio di tutte le trappole, con la possibilità di rilasciare autorizzazioni cantonali eccezionali per le trappole a trabocchetto solo ai badatori, in caso di trasferimento di animali a causa di danni insostenibili, malgrado le misure di prevenzione già adottate.

Art. 2 cpv. 1 lett. b OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. b

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- b. lacci, calappi metallici, reti, panioni e ami;

La disposizione trasferita in questa lettera dall'OCP vigente non suscita alcuna opposizione.

Art. 2 cpv. 1 lett. c OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. c

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- c. nella caccia da tana: gas, fumo, oggetti per impalare, pinze, attrezzi di scavo per stanare i tassi, spari per stanare la preda e impiego di più di un cane;

La regolamentazione della caccia da tana inasprita nell'ambito della revisione è uno dei punti della revisione parziale che suscita forti controversie.

Cantoni e conferenze cantonali: l'ampia maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali approva il contenuto di questa regolamentazione. Secondo loro ha senso mantenere la caccia da tana a livello federale poiché attualmente le popolazioni di volpi sono molto numerose e le ripercussioni negative della loro elevata densità sono percettibili ovunque (p. es. focolai di epizootie come la rogna, il cimurro e la rabbia nonché la predazione di uccelli che nidificano a terra). Per poter far fronte a queste ripercussioni, la legge quadro della Confederazione deve lasciare ai Cantoni l'intero ventaglio di possibilità di regolazione venatoria. I Cantoni e le conferenze cantonali salutano la nuova regolamentazione però anche perché rispetta la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni prevista dalla Costituzione per il settore della caccia; un divieto federale della caccia da tana rappresenterebbe un'ingerenza inaccettabile nella sovranità cantonale. Un Cantone (BS) chiede invece di vietare la caccia da tana. Un Cantone (VD) chiede di sopprimere il divieto di usare spari per stanare la preda nella caccia da tana, poiché potrebbe essere interpretato erroneamente come un divieto generale degli spari per stanare la preda.

Secondo vari sostenitori tra i Cantoni (AR, NW, OW, SO, ZH), le conferenze cantonali (CDC, CIC, CDFo, CCP) e le associazioni (TKJ-SKG), un ruolo chiave è svolto dall'addestramento coscienzioso dei cani da tana nell'ottica di una caccia da tana conforme alla protezione degli animali. In parte è chiesto addirittura un esame obbligatorio per questi cani, conformemente al regolamento elaborato a tal fine dalla TKJ-SKG. Questo aspetto si ritrova anche in rivendicazioni di principio volte a migliorare l'addestramento e l'esame dei cani da caccia dove l'impiego di questi cani può assumere rilievo per la protezione degli animali, ad esempio nell'ambito del recupero, della ferma e del riporto, della caccia al cinghiale e appunto della caccia da tana (cfr. in proposito il nuovo art. 2 cpv. 1 lett. n OCP e le rivendicazioni alle varie).

Associazioni di utilizzazione delle risorse: l'inasprimento della caccia da tana non suscita opposizione neanche da parte della maggioranza delle associazioni orientate all'utilizzazione delle risorse. Una sola associazione (Verband Zürcher Jagdaufseher) chiede di sopprimere il divieto di impiegare simultaneamente più di un cane da tana.

Associazioni di protezione delle risorse: la caccia da tana suscita invece giudizi chiaramente negativi da parte delle associazioni di protezione degli animali (PSA, STVT, Lega svizzera contro la vivisezione, associazioni regionali) e in parte di protezione della natura (ProNatura, WWF, ASPU, ALA, Helvetia Nostra, associazioni regionali). Pur condividendo per principio l'inasprimento della regolamentazione, queste organizzazioni chiedono un divieto generale. La caccia da tana è brutale e rappresenta una forma di maltrattamento degli animali: si aizza un animale (il cane da caccia) contro un altro animale (la volpe), spaventandolo nella sua tana che gli dà sicurezza, e si accettano di proposito combattimenti e ferimenti. La caccia alla volpe non è necessaria neanche dal punto di

vista ecologico poiché l'effettivo di volpi si regola naturalmente attraverso l'alimentazione e le malattie (come p. es. rabbia, cimurro, rogna): le popolazioni di volpi numerose sono decimate naturalmente in seguito a queste malattie. Secondo queste associazioni, inoltre, non è mai neanche stato dimostrato un impatto negativo della volpe sugli effettivi delle sue prede, il che rende obsoleta la caccia alla volpe anche nell'ottica della protezione delle specie.

Art. 2 cpv. 1 lett. d OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. d

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- d. animali vivi da richiamo;

La disposizione trasferita in questa lettera dall'OCP vigente non suscita alcuna opposizione.

Art. 2 cpv. 1 lett. e OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. e

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- e. telefoni cellulari e ricetrasmittenti, salvo per il recupero di animali feriti;

Il previsto divieto di impiegare telefoni cellulari per l'esercizio della caccia (salvo per il recupero) suscita pareri contrastanti.

Una maggioranza di 15 Cantoni e tre conferenze cantonali nonché le associazioni venatorie chiedono la soppressione di questa disposizione. Si tratta di una «*lex imperfecta*» non controllabile e non praticabile. Anzi, il diritto cantonale sulla caccia impone l'impiego del telefono cellulare in certi casi, ad esempio in caso di obbligo di notifica immediata di certi eventi. Alcuni Cantoni (AI, BE, TI, UR, ZG) e diverse associazioni di protezione delle risorse (ProNatura, WWF, ASPU, FP, ALA, PSA, associazioni regionali) approvano invece il divieto dei telefoni cellulari. Diversi Cantoni sottolineano che è possibile lasciare come finora i Cantoni liberi di introdurre un divieto dei telefoni cellulari in virtù dell'articolo 2 capoverso 3 OCP. La soppressione di questa lettera non avrebbe quindi alcuna ripercussione sulla prassi dei Cantoni.

Art. 2 cpv. 1 lett. f OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. f

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- f. apparecchi elettronici per la riproduzione del suono, dispositivi che producono un elettrochoc; fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti, puntatori laser e dispositivi di puntamento notturno;

La nuova terminologia e gli adeguamenti redazionali in questa lettera sono approvati dalla maggioranza dei partecipanti e la lettera non suscita alcuna opposizione di principio. Sono proposti alcuni complementi tecnici dettagliati.

Singoli Cantoni (GE, VD) chiedono di vietare per l'esercizio della caccia anche le trappole fotografiche; un altro Cantone (TI) vuole che restino vietati anche gli apparecchi acustici (e cioè non elettronici) da richiamo degli uccelli; un Cantone (ZH) vorrebbe che sia abrogato l'attuale divieto di usare la luce artificiale per l'esercizio della caccia e che eventuali regolamentazioni siano lasciate ai Cantoni; un Cantone (SH) parte dal presupposto che le autorizzazioni eccezionali cantonali volte a consentire l'uso della luce artifi-

ciale per la caccia al cinghiale restino consentite. Un Cantone (ZH) chiede che siano vietate anche gli «*apparecchi combinati di puntamento e visione notturna*» come i «*dispositivi di puntamento notturno*» stessi. Tre Cantoni (NW, con il sostegno di principio di VD e VS al cpv. 1) chiedono che sia vietato già il porto di questi mezzi ausiliari vietati sul territorio di caccia aperta o in zone protette.

Art. 2 cpv. 1 lett. g OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. g

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- g. esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni, narcotici ed esche avvelenate o narcotizzanti;

Il nuovo divieto di impiegare pezzi pirotecnici per l'esercizio della caccia non suscita alcuna opposizione.

Tre Cantoni (NW, con il sostegno di principio di VD e VS al cpv. 1) chiedono che sia vietato già il porto di questi mezzi ausiliari vietati sul territorio di caccia aperta o in zone protette.

Art. 2 cpv. 1 lett. h OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. h

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- h. balestre, archi, fionde, giavellotti, lance, coltelli, fucili e pistole ad aria compressa;

Il nuovo divieto di impiegare lance e coltelli per l'esercizio della caccia non suscita alcuna opposizione.

Tre Cantoni (NW, con il sostegno di principio di VD e VS al cpv. 1) chiedono che sia vietato già il porto di questi mezzi ausiliari vietati sul territorio di caccia aperta o in zone protette.

Art. 2 cpv. 1 lett. i OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. i

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- i. armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi; fucili a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12), armi automatiche e armi da pugno;

Il divieto di impiegare armi da pugno per l'esercizio della caccia, riformulato, ma ripreso a livello di contenuto dalla vecchia OCP, non suscita alcuna opposizione.

Un Cantone (AG) chiede tuttavia di modificare questa lettera, abrogando il divieto vigente di usare «*armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi*». Questa richiesta è motivata da un minor onere amministrativo e da una maggior efficienza della caccia ai corvidi. Tre Cantoni (NW, con il sostegno di principio di VD e VS al cpv. 1) chiedono che per i mezzi ausiliari di cui a questa lettera non sia vietato solo l'impiego effettivo delle armi per l'esercizio della caccia, bensì anche il loro porto sul territorio di caccia aperta o in zone protette: l'impiego effettivo di mezzi ausiliari vietati è più difficile da dimostrare del loro porto.

Art. 2 cpv. 1 lett. j OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. j

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- j. armi da fuoco,
 - 1. la cui canna è inferiore a 45 cm;
 - 2. il cui calcio è piegabile, telescopico o non solidamente collegato con il sistema di percussione;
 - 3. la cui canna è svitabile;
 - 4. la cui canna è dotata di un silenziatore integrato o montabile;

L'adeguamento previsto in questa lettera dei tipi di armi da fuoco e delle componenti delle armi vietati per l'esercizio della caccia non suscita praticamente alcuna opposizione.

Un Cantone (ZG) respinge categoricamente qualsiasi liberalizzazione tecnica delle armi, compreso l'accorciamento della lunghezza minima della canna dei fucili da caccia a 45 cm. Anche un altro Cantone (TI) è contrario a questa nuova disposizione e chiede che l'eventuale impiego di questi mezzi ausiliari in caso di bisogno (p. es. come fucili da recupero) resti soggetto all'autorizzazione dei Cantoni. Tre Cantoni (NW, con il sostegno di principio di VD e VS al cpv. 1) chiedono che per i mezzi ausiliari di cui a questa lettera non sia vietato solo l'impiego effettivo delle armi per l'esercizio della caccia, bensì anche il loro porto sul territorio di caccia aperta: l'impiego effettivo di mezzi ausiliari vietati è più difficile da dimostrare del loro porto.

Art. 2 cpv. 1 lett. k OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. k

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- k. sparare da imbarcazioni a motore con potenza superiore a 6 kW, salvo per evitare danni agli attrezzi da pesca posati durante l'esercizio della pesca professionale;

La creazione della possibilità per i pescatori professionisti di utilizzare in via eccezionale le loro potenti imbarcazioni a motore per la caccia al cormorano per motivi di difesa corrisponde a un mandato parlamentare (mozione 09.3723); la nuova disposizione suscita scarsa opposizione.

Due Cantoni (BE e ZG) respingono questa disposizione per via della prevedibile scarsa efficienza dell'abbattimento di cormorani vicino alle reti e del maggior rischio per la sicurezza.

La federazione della pesca (FSP) chiede l'aggiunta di una disposizione complementare, che obblighi i Cantoni a introdurre un esame semplificato per la licenza di pesca per i pescatori professionisti.

Un'associazione orientata alla protezione delle risorse (Helvetia Nostra) respinge su tutta la linea la nuova regolamentazione per i pescatori professionisti.

Art. 2 cpv. 1 lett. l OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. l

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- l. sparare da veicoli a motore in moto, da teleferiche, da funicolari, da seggiovie e sciovie, da ferrovie e da aeromobili;

Il divieto di sparare da veicoli a motore in moto, ripreso dall'OCP vigente, non suscita praticamente alcuna opposizione.

Un Cantone (SH) chiede tuttavia di precisare che è vietato sparare «*da sopra e dall'interno*» di veicoli a motore in moto.

Un'associazione orientata all'utilizzazione delle risorse (mountain wilderness) chiede addirittura il divieto totale di sparare da veicoli a motore, e cioè non solo da quelli in moto.

Art. 2 cpv. 1 lett. m OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. m

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- m. nella caccia agli uccelli acquatici: pallini di piombo;

Il nuovo divieto di principio di impiegare pallini di piombo per l'esercizio della caccia agli uccelli acquatici raccoglie perlopiù consensi; la nuova disposizione suscita tuttavia anche qualche opposizione.

Cantoni e conferenze cantonali: 15 Cantoni e cinque conferenze cantonali approvano espressamente la nuova regolamentazione poiché quella vigente non è chiara né praticabile. Un Cantone (BE) chiede invece che sia mantenuto lo status quo, motivando il suo rifiuto della nuova disposizione con il fatto che impedisce una difesa efficace contro il cormorano e aumenta il rischio di infortuni durante l'esercizio della caccia a causa di pericolosi colpi di rimbalzo. Un Cantone (SZ) chiede per contro di vietare i pallini di piombo anche per «*la caccia in zone umide e zone con acque basse*».

Utilizzazione delle risorse: singole associazioni orientate all'utilizzazione delle risorse respingono il nuovo divieto. La Federazione svizzera di pesca (FSP) è contraria perché in questo modo si compromette la necessaria intensificazione della difesa contro il cormorano. L'Associazione armaioli svizzeri dubita dell'efficacia di questa disposizione e la respinge anche perché l'impiego di pallini di acciaio aumenta il pericolo di ferire le anatre.

Protezione delle risorse: secondo numerose associazioni orientate alla protezione delle risorse, la nuova regolamentazione proposta non comporta un potenziale di miglioramento sensibile rispetto alla disposizione vigente. Secondo loro, il piombo in quanto veleno per l'ambiente e i colpi di piombo nella caccia costituiscono un problema in generale. Rapaci che si cibano di carogne possono ad esempio avvelenarsi ingerendo interiora o carcasse contaminate da residui di colpi di piombo. Queste associazioni chiedono quindi un «*divieto totale delle munizioni di piombo*» per l'esercizio della caccia (WWF, ASPU, ALA, Stiftung Pro Bartgeier, PSA, Stazione ornitologica) o almeno un «*divieto generale dei pallini di piombo*» (Pro Natura, Nos Oiseaux, Helvetia Nostra). Inoltre respingono i motivi contro un divieto generale elencati dal Consiglio federale nel rapporto esplicativo. Quale soluzione transitoria si chiede che «*le interiora contaminate da piom-*

bo siano smaltite in modo da renderle inaccessibili ai rapaci che si cibano di carogne»
(Stiftung Pro Bartgeier).

Art. 2 cpv. 1 lett. n OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. n

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- n. nuove richieste avanzate nell'ambito dell'indagine conoscitiva (*trasporto della selvaggina abbattuta; addestramento dei cani da caccia*);

A complemento del progetto sottoposto a indagine conoscitiva dal Consiglio federale, varie organizzazioni chiedono il divieto di altri mezzi ausiliari in una lettera separata.

Divieto di trasporto della selvaggina abbattuta in elicottero: l'associazione sportiva mountain wilderness chiede l'inserimento nell'OCP di una nuova lettera che vincoli il trasporto in elicottero della selvaggina abbattuta a un'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale competente, precisando che questo genere di recupero entra in considerazione solo se non vi sono altre possibilità.

Addestramento ed esame dei cani da caccia: la Società cinologica svizzera (TKJ-SKG) chiede l'introduzione di una nuova lettera concernente l'addestramento e l'esame dei cani da caccia: (nuovo) «*impiego di cani da caccia non sottoposti a esame per il recupero di tutte le specie di selvaggina, la caccia da tana e la ferma di selvaggina di penna*». Per questa organizzazione, l'impiego di cani da caccia è efficiente ed equo nei confronti della selvaggina cacciata solo se il cane e il suo conduttore hanno completato un addestramento. La caccia con cani da caccia ben addestrati è nell'interesse della protezione degli animali, sia per l'animale cacciato che per il cane stesso e molti Cantoni hanno già attuato questa rivendicazione nell'ambito del recupero di selvaggina ferita. Un cane da caccia addestrato per la selvaggina corre meno rischi di ferirsi rispetto a uno non addestrato, in particolare durante la caccia alla volpe e al cinghiale. Nell'ambito di questo addestramento devono anche essere identificati i cani da caccia troppo tenaci, che alla fine mettono in pericolo se stessi. I regolamenti di esame necessari per l'attuazione sono già disponibili (club di razza). Per l'attuazione di questo divieto federale bisognerebbe fissare un termine transitorio per i Cantoni (cfr. in proposito art. 21 OCP). Questa disposizione presuppone inoltre che le necessarie possibilità di esercitazione e di esame non siano impedito dalle disposizioni sulla protezione degli animali.

Art. 2 cpv. 2 OCP

Art. 2 cpv. 2

² In deroga al capoverso 1, per uccidere la selvaggina che non è in grado di fuggire possono essere utilizzati:

La creazione di un capoverso separato, che disciplini l'uccisione della selvaggina ferita e/o che non è più in grado di fuggire, non suscita praticamente alcuna opposizione.

Protezione degli animali: la nuova regolamentazione è sostenuta per principio anche dalla maggioranza delle organizzazioni di protezione degli animali (PSA, STVT, associazioni regionali) nonché dalle associazioni di protezione della natura (WWF, ASPU). Due associazioni di protezione (Helvetia Nostra, Société fribourgoise pour la protection des animaux) sono per contro critiche nei confronti del colpo di grazia e chiedono che il cacciatore autorizzato sia tenuto a segnalare ogni caso al servizio competente per la caccia;

inoltre il ricorso ripetuto al colpo di grazia (p. es. a causa di scarsa esperienza di caccia e di tiro) deve essere perseguito e sanzionato dalle autorità (multa, ritiro della licenza). Esse chiedono inoltre una miglior formazione dei cacciatori, in modo tale da poter ridurre la frequenza della necessità di ricorrere al colpo di grazia.

Art. 2 cpv. 2 lett. a OCP

Art. 2 cpv. 2

a. armi da pugno per dare il colpo di grazia;

L'impiego di armi da pugno quale mezzo per dare il colpo di grazia non suscita praticamente alcuna opposizione.

Un Cantone (BE) menziona in proposito le buone esperienze fatte con le munizioni 9 mm para soft-point.

Due associazioni di protezione (Helvetia Nostra, Société fribourgoise pour la protection des animaux) vogliono che il colpo di grazia con armi da pugno sia ammesso solo a titolo eccezionale.

Art. 2 cpv. 2 lett. b OCP

Art. 2 cpv. 2

b. coltelli per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare, se la selvaggina è ferita e il colpo di grazia mette in pericolo persone o beni materiali importanti;

La nuova regolamentazione per uccidere la selvaggina ferita con il coltello suscita scarsa opposizione.

Cantoni: un Cantone (BE) chiede di vietare l'uccisione per motivi di protezione degli animali (e in alternativa rimanda alle buone esperienze con le munizioni 9 mm para soft-point); un Cantone (NE) sostiene la regolamentazione proposta, ma chiede di sostituire l'espressione «*stoccata nella zona cardiopolmonare*» con «*stoccata al cuore*»; un Cantone (TG) chiede che per uccidere cinghiali sia ammesso, oltre al coltello, anche l'impiego della speciale lancia per la caccia al cinghiale, per motivi di sicurezza.

Utilizzazione delle risorse: la nuova regolamentazione suscita scarsa opposizione da parte delle associazioni orientate all'utilizzazione delle risorse. Un'associazione (Verband Zürcher Jagdaufseher) chiede che sia ammessa la lancia, come il Cantone TG; un'associazione (GDFV) è invece assolutamente contraria a una regolamentazione tanto inutile e complicata, dal momento che i cacciatori sanno cosa fare, se necessario. La Società cinologica svizzera (TKJ-SKG) chiede che i cani da caccia siano menzionati espressamente nel testo dell'ordinanza e non siano inclusi sommariamente nei beni materiali importanti.

Protezione delle risorse: la maggioranza delle associazioni orientate alla protezione delle risorse sostiene la nuova regolamentazione (PSA, ASPU, ProNatura, WWF). Alcune associazioni di protezione (Helvetia Nostra, Société fribourgoise pour la protection des animaux, Lega svizzera contro la vivisezione) sono invece categoricamente contrarie all'uso del coltello per uccidere la selvaggina: il cacciatore non può uccidere la selvaggina con una stoccata con il coltello senza far soffrire l'animale. Tale situazione deve essere esclusa a priori.

4.3 Art. 3 «Autorizzazioni eccezionali»

Art. 3 cpv. 1 lett. d OCP

Art. 3 cpv. 1 lett. d

¹ I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:

d. recuperare animali feriti.

La modifica redazionale in questo articolo (uso del termine recuperare) non suscita alcuna opposizione.

Solo la Società cinologica svizzera (TKJ-SKG) chiede che i Cantoni debbano poter autorizzare mezzi ausiliari vietati anche per uccidere animali feriti recuperati (p. es. pugnali), proponendo la seguente formulazione: «*d. recuperare (nuovo) e uccidere animali feriti*».

Art. 3 cpv. 1 lett. e OCP

Art. 3 cpv. 1 lett. e

¹ I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:

e. nuova richiesta avanzata nell'ambito dell'indagine conoscitiva (*mezzi ausiliari per rilevare gli effettivi*);

A complemento del progetto sottoposto a indagine conoscitiva dal Consiglio federale, un Cantone (GR) chiede l'aggiunta di una nuova lettera che dia ai Cantoni la possibilità di autorizzare persone appositamente formate a impiegare mezzi ausiliari vietati per effettuare rilevazioni degli effettivi (p. es. fari per censimenti notturni). A tal fine propone la seguente nuova lettera: «*e. effettuare rilevazioni degli effettivi* ».

4.4 Art. 3^{bis} «Limitazione ed estensione delle specie cacciabili e dei periodi di protezione»

Art. 3^{bis} cpv. 1 OCP

Art. 3^{bis} cpv. 1

¹ La moretta tabaccata e la starna sono protette.

Questo capoverso menziona le specie di selvaggina che per motivi di attualità il Consiglio federale protegge su scala nazionale a livello di ordinanza, in deroga alla LCP. L'articolo suscita reazioni molto contrastanti, con critiche che riguardano sia (1) l'elenco delle specie effettivamente menzionate che (2) l'assenza di specie in questo elenco. Questi due aspetti sono quindi trattati separatamente.

(1) Specie effettivamente protette: all'elenco delle specie protette è aggiunta la starna. La protezione per principio della starna suscita scarsa opposizione.

Cantoni e conferenze cantonali: un unico Cantone (GE) considera problematica la protezione totale della starna: verrà così a mancare l'interesse del cacciatore nei confronti di questa specie di uccello e di conseguenza anche l'impegno a suo favore. Ciò è controproducente poiché in molti luoghi si è notato che l'impegno finanziario e

temporale dei cacciatori è determinante per la riuscita dei programmi di reinsediamento, ad esempio per proteggere le starne messe in libertà dalla predazione.

Utilizzazione delle risorse: si sono espresse in tal senso anche alcune delle associazioni orientate all'utilizzazione delle risorse (CacciaSvizzera, TKJ-SKG), che preferirebbero mantenere una moratoria o una protezione mediante una decisione della Confederazione. Esse sottolineano inoltre che per la starna un programma di protezione della specie (con la partecipazione dei cacciatori) sarebbe probabilmente una misura più efficace della semplice protezione dalla caccia.

- (2) Specie non incluse nell'elenco: questo capoverso suscita tuttavia grande opposizione soprattutto per l'assenza nell'elenco di alcune specie di uccelli minacciate.

Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (ZH) rileva che occorrerebbe proteggere integralmente anche la beccaccia, lo svasso maggiore, la pernice bianca e il fagiano di monte. Una conferenza cantonale (CDP) avanza la stessa richiesta, tranne che per la beccaccia. Due Cantoni (TI, OW) si schierano invece espressamente contro una protezione di queste specie e salutano il mantenimento della loro cacciabilità in virtù del diritto federale, sottolineando che la gestione sostenibile di queste specie o la loro eventuale protezione rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni.

Protezione delle risorse: molte associazioni di protezione della natura e degli uccelli (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP, ALA, mountain wilderness, associazioni regionali) nonché il partito dei Verdi chiedono la protezione totale dello svasso maggiore, della pernice bianca, del fagiano di monte, della beccaccia e in parte anche della lepre comune. Anche la Stazione ornitologica sarebbe favorevole a una protezione totale di queste specie, ma ritiene che la pernice bianca, il fagiano di monte e la beccaccia possano essere protetti meglio anche adottando altre limitazioni della pressione venatoria (limitazione dei giorni di caccia, estensione del periodo di protezione). Per queste organizzazioni, la mancanza di protezione di queste specie rappresenta una lacuna del progetto in generale. Si tratta di specie minacciate e la Svizzera ha una responsabilità essenziale per la loro conservazione. Il WWF chiede addirittura che tutte le specie della Lista rossa siano automaticamente dichiarate non cacciabili nel diritto federale. Secondo queste organizzazioni è inaccettabile che la gestione e l'eventuale protezione di queste specie restino di competenza cantonale. Spetta inoltre alla caccia fornire la prova che essa non ha alcun impatto negativo su queste specie, in particolare per la pernice bianca, messa sotto pressione dai cambiamenti climatici. È particolarmente riprovevole la caccia al fagiano di monte, essendo unicamente una caccia al trofeo.

Le associazioni di protezione degli animali (PSA, associazioni regionali) criticano dal canto loro il fatto che secondo questo capoverso l'abbattimento di cani e gatti randagi resti possibile. Chiedono pertanto una limitazione, che preveda che in futuro tali abbattimenti possano essere effettuati unicamente da badatori e solo previo avviso ai proprietari. Nell'area di diffusione del gatto selvatico, l'abbattimento di gatti domestici randagi va invece vietato completamente.

Art. 3^{bis} cpv. 2 OCP

Art. 3^{bis} cpv. 2

² Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono limitati ed estesi come segue:

Questo capoverso allunga l'elenco di specie che per motivi di attualità il Consiglio federale dichiara cacciabili a livello di ordinanza, in deroga alla LCP, e introduce adeguamenti motivati dei periodi di protezione delle specie cacciabili ai sensi del diritto federale. Questo capoverso non suscita alcuna opposizione di principio.

Un Cantone (VS) e un'associazione venatoria (CacciaSvizzera) chiedono una formulazione più chiara del testo, definito troppo complicato, avanzando la seguente proposta: «Per le seguenti specie si applicano i seguenti periodi di protezione».

Art. 3^{bis} cpv. 2 lett. a OCP

Art. 3^{bis} cpv. 2 lett. a

² Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono limitati ed estesi come segue:

- a. cinghiale: dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione;

La riduzione del periodo di protezione del cinghiale, togliendo il mese di febbraio, e la revisione redazionale di questa lettera suscitano scarsa opposizione.

Cantoni e conferenze cantonali: la maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali saluta espressamente la nuova regolamentazione. Due Cantoni (TG, SH) chiedono di estendere il periodo di caccia addirittura fino a metà marzo, conformemente alla sperimentazione del DATEC in corso, che prevede una riduzione del periodo di protezione del cinghiale in 11 Cantoni. Per l'entrata in vigore dell'OCP riveduta bisogna aspettare il termine di questa sperimentazione (e cioè il 1° gennaio 2013), poiché i Cantoni hanno adottato direttive corrispondenti. Un'entrata in vigore prima della metà del 2012 è esclusa.

Agricoltura: pur salutando la nuova regolamentazione, il settore dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SAB, SAV, SBFV) dubita dell'efficacia e avanza altre richieste (SoBV): devono essere ad esempio quella di migliorare le possibilità per l'addestramento dei cani per la caccia al cinghiale (segnatamente recinti per l'addestramento dei cani da cinghiale). Viste le buone esperienze fatte con questi strumenti, ad esempio in Germania; bisognerebbe inoltre verificare se per regolare meglio gli effettivi di cinghiale non occorrerebbe poter cacciare tutto l'anno anche nel bosco, e non solo nei campi, i cinghiali di età inferiore ai due anni (cfr. in proposito anche la richiesta all'art. 2 cpv. 1 lett. n).

Protezione delle risorse: la riduzione del periodo di protezione non suscita alcuna opposizione da parte delle associazioni orientate alla protezione delle risorse (PSA, STVT, WWF, ASPU, associazioni regionali). Due associazioni di protezione (Helvetia Nostra, Lega svizzera contro la vivisezione) respingono tuttavia con decisione la riduzione del periodo di protezione nonché la possibilità di cacciare i giovani cinghiali nei campi tutto l'anno. Helvetia Nostra chiede piuttosto che le autorizzazioni derogatorie di abbattimento nel periodo di protezione siano vincolate all'esistenza di efficaci misure di prevenzione da parte degli agricoltori e che all'interno e ai margini delle zone naturali protette i cinghiali siano protetti integralmente. Secondo la Lega svizzera contro la vivisezione, la riduzione del periodo di protezione del cinghiale è contraria al diritto federale (LCP): il

Consiglio federale deve infatti limitare nel tempo le estensioni dei periodi di caccia a livello di ordinanza e oltretutto secondo l'articolo 5 capoverso 6 LCP deve emanare tali disposizioni solo per le specie protette e non per quelle cacciabili.

Per la SSBF, in linea di massima la regolamentazione del periodo di protezione va bene, ma bisogna tener presente che le femmine di cinghiale sono fertili già a partire dal secondo anno di età. Per proteggere meglio le madri, la lettera a va quindi completata di conseguenza: «a. Per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione, (nuovo) a meno che non si tratti di madri con i piccoli».

Art. 3^{bis} cpv. 2 lett. b OCP

Art. 3^{bis} cpv. 2 lett. b

² Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono limitati ed estesi come segue:

b. cormorano: dal 1° marzo al 31 agosto;

La nuova riduzione del periodo di protezione del cormorano, che prevede di togliere il mese di febbraio, corrisponde a una richiesta vincolante del Parlamento (mozione 09.3723). Ciononostante, nell'indagine conoscitiva questa nuova regolamentazione ha suscitato reazioni contrastanti.

Cantoni e conferenze cantonali: la maggioranza dei Cantoni saluta espressamente la riduzione. Due Cantoni chiedono disposizioni più severe: un Cantone (NE) chiede di dare ai Cantoni la possibilità di adottare misure per dissuadere efficacemente il cormorano dalla cova al di fuori delle riserve federali di uccelli acquatici e migratori; un altro Cantone (VD) chiede che in futuro i cormorani non beneficino più di un periodo di protezione ai sensi del diritto federale sui tratti di sponda con la presenza di specie di pesci minacciate (p. es. il temolo). Un Cantone (BE) chiede anche l'elaborazione di un «piano nazionale di gestione del cormorano», che consenta ai Cantoni di adottare efficaci misure di regolazione venatoria.

Utilizzazione delle risorse: la valutazione sostanzialmente favorevole della riduzione del periodo di protezione del cormorano è confermata anche dalle associazioni orientate all'utilizzazione delle risorse. In particolare le associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC) e l'associazione dei pescatori professionisti (SBFV) insistono tuttavia sull'adozione di altre misure per limitare la popolazione di cormorani. Chiedono in particolare l'attuazione efficace del «Piano delle misure per il cormorano», aggiungendo che la mancata attuazione, finora, dell'intervento sull'effettivo di cormorani previsto esplicitamente in questo piano erode la fiducia nelle autorità.

Protezione delle risorse: la riduzione del periodo di protezione del cormorano è respinta dalle associazioni di protezione della natura e degli uccelli (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP, ALA, associazioni regionali), dal partito dei Verdi nonché dalle istituzioni scientifiche (Stazione ornitologica Sempach, SSBF), che chiedono il mantenimento dello «status quo» e la soppressione di questa lettera, adducendo i seguenti motivi: l'estensione del periodo di caccia con l'inclusione del mese di febbraio intensifica la caccia durante la migrazione primaverile del cormorano, il che è contrario al diritto europeo e ingiustificato. La caccia in febbraio ha inoltre gravi effetti collaterali per altri uccelli acquatici (a causa dei disturbi provocati dalla caccia). Si tratta inoltre di una riduzione superflua dal momento che il sistema attuale consente già sufficienti autorizzazioni ecce-

zionali per abbattere cormorani. Inoltre il «Piano delle misure per il cormorano» vigente prevede misure di dissuasione e abbattimenti lungo i fiumi, ma non una regolazione delle popolazioni di cormorano, non necessaria né attuabile efficacemente con interventi venatori. Helvetia Nostra va ancora più in là definendo rigorosamente le condizioni per eventuali abbattimenti durante il periodo di protezione: «*b. cormorano: dal 1° febbraio al 31 agosto; (nuovo) al di fuori di questo periodo di protezione sono ammessi abbattimenti di regolazione solo dopo che i pescatori professionisti hanno preso tutte le misure di prevenzione sulla loro attrezzatura e sono stati dimostrati danni intollerabili*».

La riduzione del periodo di protezione del cormorano non suscita opposizione da parte della protezione degli animali (PSA, associazioni regionali). Un'associazione di protezione degli animali (Lega svizzera contro la vivisezione) si oppone tuttavia all'estensione del periodo di protezione per motivi giuridici. Secondo lei, questa disposizione non è compatibile con il diritto sulla caccia vigente (LCP): da un lato il Consiglio federale deve limitare tale misura nel tempo e dall'altro la può ordinare solo per specie già protette, ma non per specie cacciabili (come il cormorano).

Art. 3^{bis} cpv. 2 lett. c OCP

Art. 3^{bis} cpv. 2 lett. c

² Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono limitati ed estesi come segue:

c. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: dal 16 febbraio al 31 luglio.

Questa nuova lettera prevede da un lato (1) un periodo di protezione per tutti i corvidi indigeni (cornacchia nera, gazza, ghiandaia) e dall'altro (2) la possibilità di cacciare il corvo, finora protetto. Siccome ha suscitato reazioni contrastanti soprattutto il secondo punto, questi due aspetti sono trattati separatamente.

- 1) Periodo di protezione dei corvidi: la proposta di introdurre un periodo di protezione per la cornacchia nera, la gazza, la ghiandaia dal 16 febbraio al 31 luglio suscita molte reazioni.

Cantoni e conferenze cantonali: la nuova regolamentazione non suscita alcuna opposizione di principio da parte dei Cantoni e delle conferenze cantonali. Anzi, il periodo di protezione è approvato poiché protegge giustamente le madri. Diversi Cantoni (AG, GL, TG, VD, ZH) sottolineano tuttavia che la regolamentazione proposta difficilmente risolverà il problema della difesa contro i danni all'agricoltura. I danni dei corvidi (p. es. sul granoturco che germoglia o nei frutteti di ciliegie) coincidono infatti con il nuovo periodo di protezione. A provocare conflitti sono principalmente stormi di giovani corvidi che non nidificano. La protezione contro questi danni non può essere affidata all'autodifesa degli agricoltori – come previsto. Questi Cantoni chiedono quindi che tali stormi di cornacchie nere (non nidificanti) che provocano danni non possano beneficiare di un periodo di protezione. Due Cantoni (TG, VS) fanno notare che l'autodifesa prevista per risolvere i problemi deve anche essere effettivamente fattibile: TG sottolinea che, ai fini della certezza del diritto per i Cantoni, sarebbe necessario menzionare espressamente che le misure di autodifesa nell'agricoltura contro questi corvidi restano possibili anche durante il periodo di protezione. È infatti proprio in questo periodo che cade la maggior parte dei danni (campi di granoturco, frutteti). VS approva invece un periodo di protezione per i corvidi (cornacchia nera, ghiandaia, gazza) solo a condizione che ciò non ostacoli la predisposizione

dell'autodifesa nell'agricoltura (secondo l'art. 12 cpv. 3 LCP) e l'autorizzazione di abbattere singoli animali che provocano danni (art. 12 cpv. 2 LCP). Ciò deve valere anche per le necessarie procedure di autorizzazione (art. 5 cpv. 5 LCP).

Agricoltura: la nuova regolamentazione del periodo di protezione è respinta espressamente dalla maggioranza delle associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SBFV).

Caccia: la regolamentazione del periodo di protezione suscita alcune opposizioni di principio da parte delle associazioni venatorie. È chiesto un rinvio dell'inizio del periodo di protezione, allo scopo di poter combattere i danni dei corvidi con interventi venatori più a lungo; è inoltre necessaria una regolamentazione non burocratica, che consenta la lotta venatoria contro i danni dei corvidi in qualsiasi momento, anche durante il periodo di protezione. L'Associazione armaioli svizzeri e il Verein Zürcher Jagdaufseher sono invece contrari a questo periodo di protezione dei corvidi.

Protezione della natura e degli uccelli: la fissazione di un periodo di protezione per i corvidi indigeni è accolta favorevolmente dalle associazioni di protezione della natura e degli uccelli.

Protezione degli animali: la nuova regolamentazione del periodo di protezione è insufficiente per la protezione degli animali (PSA), PSA chiede un periodo di protezione per tutte le specie di selvaggina indigene. In altre parole deve essere concesso un periodo di protezione durante il periodo di svezzamento dei piccoli in particolare anche ai cosiddetti neozoi, ossia alle specie non autoctone come ad esempio il procione. A ciò si oppone tuttavia espressamente un Cantone (AG), che si sta occupando in modo particolare della problematica dei neozoi, poiché ciò ostacola inutilmente l'adempimento dell'attuale mandato del diritto della caccia di contenere o eliminare i neozoi.

- 2) Periodo di caccia al corvo: il nuovo periodo previsto per la caccia del corvo (con un periodo di protezione dal 16 febbraio al 31 luglio) suscita reazioni molto contrastanti.

Cantoni e conferenze cantonali: la regolamentazione è accolta favorevolmente dai Cantoni e dalle conferenze cantonali, poiché consente di disinnescare i crescenti conflitti con i corvi. Un Cantone (NE) chiede inoltre che siano create misure esplicite di lotta contro le colonie urbane di corvi (distruzione dei nidi, dissuasione).

Agricoltura: il periodo di caccia al corvo è accolto favorevolmente dalle associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SAB, SAV, Prométerre), ma in aggiunta si chiede di non concedere al corvo alcun periodo di protezione (USC).

Caccia: le associazioni venatorie (CacciaSvizzera, Falknervereinigung) sostengono la nuova regolamentazione, ma chiedono una riduzione del periodo di protezione in primavera per poter lottare contro i danni nell'agricoltura.

Protezione della natura e degli uccelli: il periodo di caccia al corvo è respinto dalle associazioni di protezione della natura e degli uccelli (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, ALA), dalla Stazione ornitologica nonché dal partito dei Verdi. Non vi è alcun motivo economico o ecologico di cacciare il corvo e i motivi indicati nel rapporto esplicativo difficilmente potranno essere risolti con interventi venatori. Inoltre il corvo nidifica in colonie e resta nei pressi della propria colonia anche al di fuori della cova

ed è quindi particolarmente sensibile agli interventi venatori. Si teme che, indotti dai reclami delle persone infastidite dal gracchiare dei corvi, gli uffici competenti dei Cantoni farebbero spesso e volentieri ricorso alla possibilità di interventi venatori non coordinati. La pressione sulle colonie di corvi aumenterebbe anche nelle zone agricole, benché i danni all'agricoltura siano esigui. La conseguenza sarebbe che i corvi sposterebbero le loro colonie ancora di più nelle zone d'insediamento. Interventi eccessivi potrebbero invece tradursi molto rapidamente nella necessità di reinserire il corvo nella Lista rossa. Con la cacciabilità, il Consiglio federale fa addirittura un passo indietro rispetto alla prima legge sulla caccia del 1875, che proteggeva il corvo.

Protezione degli animali: il periodo di caccia al corvo non suscita alcuna opposizione di principio da parte della protezione degli animali (PSA, STVT, associazioni regionali).

Art. 3^{bis} cpv. 2 lett. d OCP

Art. 3^{bis} cpv. 2 lett. d

2 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono limitati ed estesi come segue:

- d. nuove richieste avanzate nell'ambito dell'indagine conoscitiva (*beccaccia, smergo maggiore, anatre selvatiche, castoro, selvaggina*)

Diverse associazioni e organizzazioni chiedono che il Consiglio federale disciplini la cacciabilità o il periodo di protezione di altre specie di selvaggina. Queste associazioni attribuiscono al progetto una lacuna essenziale in questo settore.

Beccaccia: due Cantoni (TI, OW) salutano espressamente il mantenimento del periodo di caccia alla beccaccia quale cornice all'interno della quale i Cantoni devono assicurare la gestione sostenibile della beccaccia, anche mediante una protezione cantonale.

La Vereinigung der Waldschneepfenjäger (ASB) sostiene il mantenimento nel diritto federale della regolamentazione del periodo di protezione vigente e saluta l'inclusione della sua indagine sul comportamento migratorio della beccaccia, mostra che più del 95 per cento delle beccacce abbattute proviene sicuramente dalle enormi popolazioni nidificanti a nord-est, non minacciate.

Sull'altro fronte, diverse associazioni e organizzazioni di protezione delle risorse (CDP, I Verdi, ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP, ALA, Sorbus, Stazione ornitologica, SSBF) chiedono di accorciare sensibilmente il periodo di caccia alla beccaccia in autunno nel caso in cui non fosse introdotta la protezione totale della beccaccia da esse rivendicata all'articolo 3^{bis} capoverso 1 OCP. Secondo queste associazioni, l'inizio dell'attuale periodo di caccia ai sensi del diritto federale, fissato al 15 settembre, deve essere fatto slittare. Il periodo di caccia dovrebbe iniziare al più presto tra metà ottobre e metà novembre (a seconda del parere) – la data che raccoglie più consensi è quella del 1° novembre. Con questa riduzione, il periodo di caccia alla beccaccia sarebbe quasi dimezzato, essendo limitato al periodo dal 1° novembre al 15 dicembre. Secondo queste associazioni, questa misura consentirebbe di ridurre sensibilmente il rischio di abbattere beccacce appartenenti alla popolazione nidificante in Svizzera, considerata vulnerabile. Singole associazioni (SORBUS) chiedono anche la protezione delle principali zone nidificanti della beccaccia, in cui la caccia alla beccaccia deve essere vietata tutto l'anno. Varie organizzazioni criticano il fatto che nell'elaborare il progetto relativo alla beccaccia

l'UFAM non abbia tenuto abbastanza conto delle informazioni scientifiche disponibili, in parte elaborate da loro.

Smergo maggiore: il fronte della pesca (FSP) chiede di togliere lo statuto di specie protetta dal diritto federale allo smergo maggiore e di stralciarlo dalla Lista rossa (stato 2011: vulnerabile). Dovrebbe ora essere introdotto un periodo di caccia – almeno per i maschi di smergo maggiore. Ciò sarebbe importante per attenuare gli effetti della loro predazione sui pesci.

Folaga e anatre selvatiche: gli ambienti di protezione degli uccelli (ASPU, Nos Oiseaux, associazioni regionali) chiedono di proteggere meglio gli uccelli acquatici. Siccome gli anatidi si accoppiano già in gennaio (per gli uccelli migratori quindi nelle zone di svernamento), la caccia va limitata di conseguenza. La caccia in gennaio distrugge la struttura sociale naturale e la scelta del partner. Per la folaga e tutte le anatre selvatiche cacciabili è quindi chiesta una riduzione del periodo di caccia in gennaio, fissando quale data di chiusura della caccia il 31 dicembre.

Castoro: un Cantone (VS) chiede una verifica dello statuto del castoro quale specie animale protetta dal diritto federale, poiché i conflitti sono all'ordine del giorno e il castoro ha raggiunto i limiti di capacità degli habitat e di conseguenza le possibilità di trasferimento per risolvere i conflitti sono sempre più irrealistiche.

Selvaggina in generale: gli ambienti di protezione degli animali (PSA, STVT, associazioni regionali) chiedono di fissare un periodo di protezione per tutte le specie, indigene e non, per motivi di protezione degli animali, con particolare attenzione agli animali assieme ai piccoli e ai piccoli non ancora autonomi. Su questo punto, il diritto federale sulla caccia è incoerente: prevede infatti un periodo di protezione per gli ungulati non indigeni (p. es. il cervo Sika originario dell'Asia orientale), ma non per i predatori non indigeni (p. es. il procione americano). Ciò si spiega solo con una concezione obsoleta della natura (procioni uguale predatori da distruggere, ungulati uguale prede pregiate). Anche i colombi occupano una nicchia ecologica e la loro grande adattabilità agli insediamenti umani non giustifica la crudeltà del gesto di sottrarre a piccoli indifesi i loro genitori.

Art. 3^{bis} cpv. 3 OCP

Art. 3^{bis} cpv. 3

3 nuova richiesta avanzata nell'ambito dell'indagine conoscitiva (protezione dei nidi di uccelli e rondini):

Un'associazione di protezione degli animali (Lega svizzera contro la vivisezione) chiede di inserire in questo capoverso una nuova disposizione che disciplini in modo vincolante la protezione dei nidi di specie di uccelli. A tal fine, al capoverso 3 devono essere aggiunte le seguenti due lettere: «a. La distruzione di nidi di specie di uccelli della Lista rossa è consentita solo previa autorizzazione cantonale; l'autorizzazione può essere rilasciata solo se i nidi non possono essere protetti in altro modo. b. In caso di eliminazione di tali nidi, per le specie di uccelli che nidificano regolarmente negli stessi luoghi essi vanno sostituiti con un numero corrispondente di nidi artificiali situati il più vicino possibile».

4.5 Art. 4 «Regolazione degli effettivi di specie protette»

Art. 4 cpv. 1 OCP

Art. 4 cpv. 1

¹ Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione delle specie animali protette se animali di una determinata specie:

Il complesso di questo articolo rappresenta uno dei punti più controversi della nuova ordinanza sulla caccia: emerge infatti un chiaro fossato tra gli ambienti perlopiù uniti della protezione della natura, degli uccelli e degli animali (per i quali la nuova regolamentazione è eccessiva) e gli ambienti dell'agricoltura (per i quali la nuova regolamentazione è insufficiente). La maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali, incaricati dell'esecuzione, condivide il principio del progetto, ma si esprime su numerosi dettagli. Nella presente sezione è trattato unicamente il testo del capoverso 1, ripreso in forma invariata dall'OCP vigente.

Cantoni e conferenze cantonali: la maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali non si oppone al testo introduttivo di questo articolo e saluta pertanto il maggior margine di manovra dei Cantoni nell'ambito della regolazione delle specie animali protette. La sua applicazione potrà fornire un contributo essenziale per disinnescare le situazioni conflittuali. Un Cantone (SZ) chiede un adeguamento del testo al capoverso 1: conformemente all'articolo corrispondente della LCP, le misure di regolazione devono riferirsi espressamente agli «*effettivi di specie protette*». Un altro Cantone (VD) chiede di sopprimere l'«*approvazione previa dell'UFAM*» in questo capoverso. La regolazione deve rientrare nella sfera di competenza dei Cantoni e la Confederazione deve limitarsi a definire preliminarmente criteri semplificati per tali interventi. Per i Cantoni devono essere create possibilità d'intervento rapido, mentre la procedura proposta è troppo complicata (domande di regolazione troppo onerose, procedure di autorizzazione troppo lunghe). Un Cantone (UR) attira l'attenzione sul fatto che i Cantoni non sono in grado di assicurare il grado di dettaglio richiesto dalla procedura (in particolare per le domande di regolazione all'UFAM) e, di conseguenza, avrebbero bisogno dell'aiuto dell'UFAM. Un Cantone (AG) chiede l'istituzione di una Commissione federale della caccia, che presti consulenza all'UFAM in vista dell'approvazione delle domande cantonali di regolazione. Vari Cantoni (JU, SZ, BE, NE, SO, VS; CCP) rilevano che l'applicabilità effettiva dell'articolo dipende da una definizione esatta, elaborata in stretta collaborazione con i Cantoni, dei concetti giuridici vaghi (p. es. limitazione temporale, danni ingenti ecc.) nell'ambito delle strategie nazionali relative a tali specie animali. Secondo un Cantone (VS), l'avamprogetto è contrario all'articolo 9 della Convenzione di Berna (che non consente nessuna regolazione del lupo); di conseguenza l'UFAM deve portare avanti il più rapidamente possibile la trattazione della mozione Fournier (adeguamento dell'art. 22 della convenzione o uscita della Svizzera). Una conferenza cantonale (CDP) e una commissione extraparlamentare (CFNP) ritengono che sia necessario rinunciare del tutto alla revisione di questo articolo: esse dubitano fortemente che le disposizioni relative alla gestione delle specie protette previste in questo capoverso siano compatibili con la LCP (art. 1) e la Costituzione federale (art. 79). Secondo loro, le disposizioni della legge sulla caccia vigenti sono sufficienti per risolvere in modo soddisfacente eventuali conflitti con specie protette.

Protezione delle risorse: le associazioni di protezione (p. es. WWF) chiedono che la protezione delle specie resti assolutamente in mani federali. Più è piccola l'entità politica in carica di decidere in merito alla regolazione delle specie protette e più è grande il pericolo di un conflitto d'interessi tra le autorità e gruppi di utenti fortemente radicati. In altre parole è approvato per principio l'obbligo di autorizzazione da parte dell'UFAM. Singole associazioni (p. es. WWF, mountain wilderness) chiedono inoltre che si cerchi di risolvere i conflitti principalmente attraverso una prevenzione efficace.

Utilizzazione delle risorse: alcune associazioni dell'agricoltura (FSAO, FSAC), un'organizzazione della caccia (GDFV) e un'organizzazione dell'economia (Centre Patronal) ritengono che l'approvazione preliminare dell'UFAM di eventuali misure di regolazione vada soppressa, dal momento che essa limita la competenza dei Cantoni prevista dalla Costituzione nel settore della caccia e va contro la volontà del Parlamento. Caccia Svizzera chiede l'introduzione di un nuovo motivo di regolazione (cfr. in proposito la richiesta all'art. 4 cpv. 5 OCP), che i Cantoni possano applicare autonomamente e indipendentemente da eventuali compartimenti.

Art. 4 cpv. 1 lett. c OCP

Art. 4 cpv. 1 lett. c

¹ Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione delle specie animali protette se animali di una determinata specie:

c. causano danni ingenti a foresta, colture agricole o animali da reddito;

L'introduzione del nuovo motivo di regolazione «animali da reddito», che riguarda soprattutto l'eventuale necessità di regolare il lupo, corrisponde a una richiesta del Parlamento (mozione 10.3008). Questo nuovo motivo di regolazione non suscita praticamente alcuna opposizione.

Cantoni e conferenze cantonali: la maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali sostiene il nuovo motivo di regolazione, ma un Cantone (SZ) si chiede se questa aggiunta sia necessaria, dal momento che secondo l'articolo 12 capoverso 2 LCP i Cantoni possono già adottare singole misure contro grandi predatori che causano danni. Un Cantone (ZG) è invece contrario a questa nuova possibilità d'intervento per i grandi predatori, poiché non fa che generare complessi obblighi d'intervento per i Cantoni. Anche una conferenza cantonale (CDP) chiede la soppressione di questo nuovo motivo di regolazione, che considera inutile.

Partiti politici / commissioni extraparlamentari: un partito politico (I Verdi) è favorevole al nuovo motivo di regolazione. Una commissione extraparlamentare (CFNP) chiede invece la soppressione di questo motivo di regolazione, dal suo punto di vista inutile.

Utilizzazione delle risorse: il nuovo motivo di regolazione non suscita alcuna opposizione di principio da parte delle associazioni e delle organizzazioni orientate all'utilizzazione delle risorse. Gli agricoltori e i pescatori professionisti (USC, SAB, FSAO, FSAC, SAV, Prométerre, SBFV, associazioni regionali) chiedono tuttavia la soppressione dell'aggettivo «*ingenti*», giuridicamente vago: secondo loro, in caso di «*danni*» si deve poter intervenire per principio, non c'è alcun bisogno di «*danni ingenti*». Il margine di manovra relativo al concetto di «*danni*» va inoltre delimitato efficacemente nelle strategie nazionali relative alle specie conflittuali; in altre parole, bisogna rivedere nettamente verso il basso la soglia di danno, e più in generale occorrerà dare maggior peso agli in-

teressi della popolazione (rurale) direttamente colpita dalla problematica dei grandi predatori rispetto agli interessi di protezione delle specie. Varie organizzazioni dell'agricoltura chiedono motivi di regolazione supplementari (cfr. in proposito le proposte alla lett. h).

Caccia: dal canto loro, le associazioni venatorie sono sostanzialmente d'accordo con il nuovo motivo di regolazione «danni ingenti ad animali da reddito». CacciaSvizzera propone motivi di regolazione supplementari (cfr. in proposito le proposte alla lett. h).

Protezione delle risorse: il nuovo motivo di regolazione non suscita praticamente alcuna opposizione di principio da parte delle associazioni e delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse. Le associazioni di protezione delle specie e degli uccelli (Pro-Natura, WWF, ASPU) approvano questa estensione, considerandola l'unica estensione necessaria e sensata tra i nuovi motivi di regolazione proposti. Il nuovo motivo di regolazione non suscita alcuna opposizione neanche da parte delle istituzioni scientifiche (Stazione ornitologica, SSBF). Singole organizzazioni del fronte delle associazioni di protezione della natura (FP, Helvetia Nostra, ALA) chiedono tuttavia di completare il testo dell'ordinanza menzionando quale condizione indispensabile per un'eventuale regolazione una protezione sufficiente degli animali da reddito (p. es. mediante cani pastore e pastori). Inoltre propongono il seguente adeguamento della lettera c: «*causano danni ingenti ... o animali da reddito, (nuovo) a condizione che siano state prese correttamente tutte le misure di prevenzione possibili e che gli animali estivati siano stati sorvegliati ininterrottamente*». Due organizzazioni (Gruppe Wolf Schweiz, mountain wilderness) respingono l'estensione dei motivi di regolazione agli animali da reddito per principio, benché il Gruppe Wolf Schweiz non sia sostanzialmente contrario alle misure di regolazione dei grandi predatori. Questa organizzazione chiede tuttavia che eventuali misure di regolazione si orientino unicamente allo stato delle popolazioni della specie e non all'entità dei danni: una regolazione dei grandi predatori entra in considerazione solo se il loro effettivo è garantito (in modo scientificamente dimostrato); in caso contrario, una regolazione è inammissibile, indipendentemente dall'entità dei danni. Il fronte della protezione degli animali (PSA, STVT, associazioni regionali) ritiene che questo motivo di regolazione sia logico e attuabile.

Art. 4 cpv. 1 lett. f OCP

Art. 4 cpv. 1 lett. f

¹ Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione delle specie animali protette se animali di una determinata specie:

f. costituiscono un grave pericolo per impianti infrastrutturali d'interesse pubblico;

Questo nuovo motivo di regolazione, che riguarda soprattutto l'eventuale necessità di regolare il castoro in caso di situazioni di pericolo, suscita reazioni molto contrastanti.

Cantoni e conferenze cantonali: per principio, la maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali sostiene questa nuova disposizione. Un Cantone (ZG) si oppone invece categoricamente al nuovo motivo di regolazione, poiché genera obblighi d'intervento problematici per i Cantoni. Vari Cantoni (SO, TG, VS) e conferenze cantonali (CDC, FDK, CDFo) ritengono che la semplice menzione del «*pericolo per impianti infrastrutturali*» non sia sufficiente per risolvere i problemi effettivi con il castoro e chiedono un'estensione del concetto di pericolo alle «*zone d'insediamento e zone industriali*», in

parte anche a «*beni materiali importanti non considerati colture agricole*». Questi concetti vanno definiti in modo più chiaro nel rapporto esplicativo. Un Cantone (VS) chiede addirittura una verifica dello statuto del castoro in quanto specie animale protetta dal diritto federale: i conflitti sono all'ordine del giorno e il castoro ha raggiunto i limiti di capacità degli habitat e di conseguenza le possibilità di trasferimento sono irrealistiche (cfr. in proposito la richiesta all'art. 3^{bis} cpv. 2 lett. d OCP). Un Cantone (FR) chiede una regolazione del castoro a partire dal momento in cui i costi della prevenzione sono sproporzionati (anche prima di danni all'infrastruttura). In proposito (cfr. anche art. 10 cpv. 6 lett. b OCP), un Cantone (SO) e una conferenza cantonale (CCP) attirano l'attenzione sul fatto che per risolvere durevolmente i conflitti con il castoro è fondamentale delimitare uno spazio riservato alle acque abbastanza grande (conformemente all'ordinanza sulla protezione delle acque), dal momento che tali conflitti nascono principalmente quando lo spazio è insufficiente (p. es. dove le piste passano troppo vicino alle acque). Sul versante opposto, una conferenza cantonale (suissemelio) sottolinea che lo spostamento di una pista agricola lontano dall'acqua è un'operazione estremamente complicata, che riguarda anche i diritti di proprietà. Essa chiede pertanto un adeguamento del rapporto esplicativo con la precisazione che tali misure comportano oneri e costi notevoli, che vanno risarciti.

Politica: il partito dei Verdi chiede la soppressione di questa lettera, pur riconoscendo la problematica dei pericoli per gli impianti infrastrutturali d'interesse pubblico dovuti al castoro. Siccome tuttavia in base al diritto vigente per il castoro non è possibile alcun risarcimento dei danni infrastrutturali, è impossibile rispettare la sequenza a cascata obbligatoria «(1) protezione delle specie, (2) prevenzione, (3) risarcimento, (4) intervento». Questa lettera va quindi soppressa. Se la lettera non fosse soppressa, I Verdi propongono la seguente riformulazione: «*f. costituiscono un grave pericolo per opere di protezione contro le piene, impianti in zone d'insediamento nonché strade nazionali e cantonali d'interesse pubblico e sono state prese invano tutte le misure di prevenzione possibili (secondo la Strategia castoro).*» Per grave pericolo bisogna intendere per principio solo i pericoli per l'uomo, mentre gli impianti infrastrutturali vanno limitati alle opere di protezione contro le piene, agli impianti in zone d'insediamento nonché alle strade nazionali e cantonali.

Agricoltura: questa nuova disposizione non suscita opposizione da parte dell'agricoltura.

Caccia: la nuova disposizione non suscita alcuna opposizione neanche da parte della caccia.

Protezione delle risorse: le associazioni orientate alla protezione delle risorse (ProNatura, WWF, ASPU, FP, mountain wilderness) nonché il partito dei Verdi chiedono la soppressione di questa lettera. Benché molte di queste organizzazioni riconoscano per principio la problematica dei pericoli per gli impianti infrastrutturali, una regolazione delle specie protette è fuori discussione per motivi giuridici. Secondo il diritto federale sulla caccia, la gestione delle specie protette deve sempre rispettare la seguente sequenza a cascata: (1) protezione delle specie, (2) prevenzione, (3) risarcimento, (4) intervento nell'effettivo. Siccome però il diritto sulla caccia vigente non prevede alcun risarcimento per i danni infrastrutturali del castoro, logicamente è escluso qualsiasi intervento di regolazione. Ciò non è neanche necessario dal momento che già oggi, e cioè senza modificare l'OCP, per risolvere i conflitti è possibile prendere singole misure venatorie contro

castori particolarmente dannosi. Nel caso in cui questa lettera non fosse soppressa, varie organizzazioni di protezione (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP, ALA, Helvetia Nostra) chiedono una riformulazione che consenta interventi se gli animali «*costituiscono un grave pericolo per opere di protezione contro le piene, impianti in zone d'insediamento nonché strade nazionali e cantonali d'interesse pubblico e sono state prese invano tutte le misure di prevenzione possibili (secondo la Strategia castoro).*» Queste associazioni sottolineano che per pericolo bisogna intendere esclusivamente i pericoli per l'uomo, che gli interventi in popolazioni di castori non possono mai essere una soluzione a lungo termine e che il 90 per cento dei conflitti con il castoro può essere risolto in modo molto più sostenibile ed economico con un adeguamento delle acque (delimitazione e gestione estensiva di uno spazio riservato alle acque conformemente all'ordinanza sulla protezione delle acque). Per risolvere durevolmente i conflitti con il castoro è quindi necessario inserire nell'OCP un rimando esplicito all'ordinanza sulla protezione delle acque (cfr. in proposito art. 10 cpv. 6 lett. b OCP). Singole associazioni di protezione (ASPU, FP) nonché la Stazione ornitologica fanno inoltre notare con spirito critico che l'articolo è formulato in modo troppo generico: può infatti essere rivendicata anche la regolazione degli effettivi di gufo reale, cicogna e rapaci se provocano danni infrastrutturali (p. es. scarica elettrica su linee dell'alta tensione). Vi è poi da chiedersi se in virtù delle nuove fattispecie di regolazione non siano create anche nuove fattispecie di responsabilità civile.

Il nuovo motivo di regolazione non suscita alcuna opposizione da parte della protezione degli animali.

Art. 4 cpv. 1 lett. g OCP

Art. 4 cpv. 1 lett. g

¹ Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione delle specie animali protette se animali di una determinata specie:

g. causano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia e della pesca.

Questo nuovo motivo di regolazione corrisponde a un mandato del Parlamento (mozione 10.3008) per quanto riguarda le perdite nell'ambito dell'esercizio della regalia della caccia (ma non della regalia della pesca). Ciononostante questa lettera, orientata in particolare a un'eventuale regolazione della linca, suscita ampi disagi e costituisce il punto più controverso dell'intero progetto di revisione.

Cantoni e conferenze cantonali: il nuovo motivo di regolazione è accolto favorevolmente da alcuni Cantoni (AR, BE, GR, JU, OW, SG, SO) e da una conferenza cantonale (CCP) ed è respinto da alcuni Cantoni (AG, GL, ZG) e da una conferenza cantonale (CDP), mentre la maggioranza dei Cantoni (AI, BL, FR, GE, CDC, NE, SH, SZ, TI, UR, VD, VS) e quattro conferenze cantonali (CDC, CDPA, CDFo, CIC) chiedono una rielaborazione di questa lettera. I Cantoni motivano la loro critica soprattutto con il fatto che nella pratica è difficile dimostrare in modo affidabile il nesso causale tra la presenza di grandi predatori ed eventuali perdite nell'ambito delle regalie. Inoltre con le perdite nell'ambito delle regalie cantonali della caccia e della pesca è stato scelto un concetto economico, una scelta infelice. Oggi, i proventi delle regalie hanno infatti uno scarso significato per i Cantoni. Anche per quanto riguarda la contrapposizione «presenza di grandi predatori e finanze cantonali» occorre tener presenti non solo gli svantaggi finanziari, bensì anche i vantaggi finanziari: in un bilancio globale, alle «perdite nell'ambito dei proventi della regalia del-

la caccia causate da grandi predatori» si contrappongono «minori spese per la prevenzione dei danni al bosco di protezione causati da grandi predatori». Un influsso sull'effettivo di ungulati fino a un equilibrio più conforme alla natura tra boschi e selvaggina non va quindi interpretato come un danno. Un Cantone (VS) nega invece queste ripercussioni favorevoli dei grandi predatori sul rinnovamento dei boschi e sottolinea che è necessario in particolare ponderare gli interessi socioeconomici nelle regioni. Nel complesso, si può concludere che la maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali condivide l'intenzione di base dell'articolo, ma al posto delle perdite nell'ambito delle regalie chiede una nuova formulazione che autorizzi i Cantoni a ordinare abbattimenti, a condizioni chiare, ad esempio in caso di «calo massiccio e persistente di specie di selvaggina» o di «netto calo degli effettivi o perturbazione della composizione secondo le classi di età di singole specie di selvaggina». Le possibilità d'intervento, per principio approvate, vanno intese nel senso di un esercizio della caccia politicamente sostenibile e praticabile allo scopo di conservare una fauna sostenibile e non nel senso di un diritto alla preda, dal momento che la selvaggina resta un «*res nullius*» davanti alla legge. La maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali sottolinea che eventuali interventi devono avvenire unicamente su basi obiettive e previa approvazione dell'UFAM.

È interessante notare che alcuni Cantoni giudicano le perdite nell'ambito dell'esercizio della regalia della pesca in modo più critico rispetto alle perdite nell'ambito della regalia della caccia. Un Cantone (GE) fa notare ad esempio che il Parlamento non ha mai chiesto l'inclusione delle «perdite nell'ambito dell'esercizio della regalia della pesca». Un Cantone (ZG) attira l'attenzione sul fatto che per la regalia della pesca l'avamprogetto del Consiglio federale parte erroneamente da un diritto di esercizio cantonale; non è però così – a differenza della regalia della caccia – poiché in molte regioni i diritti della pesca sono privati o non statali. Secondo il progetto, i titolari di tali diritti della pesca non statali diventerebbero parte lesa e potrebbero far valere perdite corrispondenti ed esigere misure di regolazione. Ciò è tuttavia contrario al fatto che i pesci che vivono allo stato selvatico sono un *res nullius* e il singolo pescatore non ha alcun diritto alla preda. Una conferenza cantonale (CCP) attira l'attenzione sulla difficoltà di esecuzione delle misure nell'ambito della regalia della pesca: è infatti difficile raggiungere misure di regolazione delle specie di uccelli piscivori in base alla dinamica della popolazione e al sistema aperto di utilizzazione del territorio. Due Cantoni (GE, GL) attirano l'attenzione sul fatto che vi sono altri fattori, che rivestono un significato maggiore rispetto agli uccelli piscivori, ad esempio una variazione sfavorevole delle acque quale habitat. Di conseguenza, la misurazione delle perdite da predazione non fornirà praticamente mai risultati obiettivi e generalmente accettabili. Un Cantone (GE) osserva inoltre che l'applicazione di questo capoverso non ha praticamente alcun senso nelle acque in cui sono allevamenti artificialmente avannotti. Nella pratica sarebbe quindi difficile parametrizzare le perdite nell'ambito dell'esercizio della regalia della pesca quale motivo di regolazione. Un Cantone (VS) e una conferenza cantonale (CCP) sono invece di opinione contraria: secondo loro le perdite nell'ambito dell'esercizio della regalia della pesca vanno tenute presenti in modo particolare in virtù dell'articolo che definisce lo scopo della legge sulla pesca (la LFSP persegue uno «*sfruttamento a lungo termine*», mentre la LCP mira a una «*gestione adeguata*»): nella pesca, infatti, uno sfruttamento a lungo termine non è più possibile non appena una specie protetta lo impedisce.

Partiti politici / commissioni extraparlamentari: I Verdi e la CFNP respingono categoricamente questo nuovo motivo di regolazione e ne chiedono la soppressione. Per I Verdi non si può desumere alcun diritto a introiti in base al diritto cantonale allo sfruttamento della caccia e alla regalia della pesca. Lo sfruttamento effettivo dipende da numerosi fattori naturali, è soggetto a fluttuazioni naturali e non è possibile definire alcun valore di riferimento o quantità di sfruttamento garantita. È inoltre impossibile dimostrare un influsso causale dei predatori, poiché i fattori che possono portare a una certa evoluzione sono più di uno. È inammissibile che in questo settore i concetti giuridici siano lasciati così vaghi e in particolare che non sia menzionato alcun criterio che possa portare a un abbattimento. La formulazione «*forti perdite*» alimenta false aspettative e decisioni arbitrarie da parte di autorità non all'altezza porterebbero a infruttuosi scontri giudiziari.

Agricoltura: il nuovo motivo di regolazione è accolto favorevolmente dalle associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SAV, SAB). Diverse associazioni dell'agricoltura propongono tuttavia motivi di regolazione supplementari (cfr. le proposte alla lett. h).

Federazioni della caccia e della pesca: per principio, il nuovo motivo di regolazione è accolto favorevolmente dalle associazioni venatorie (CacciaSvizzera) e dall'associazione dei pescatori professionisti (SBFV). È tuttavia rivendicato un motivo di regolazione supplementare (cfr. la proposta alla lett. h), che consenta ai singoli Cantoni di agire e regolare grandi predatori indipendentemente dalla situazione complessiva nel compartimento. Per Caccia Svizzera, questa aggiunta al progetto è fondamentale per raggiungere gli obiettivi perseguiti, visto che le nuove fattispecie di regolazione proposte sono decisamente insufficienti.

Economia forestale: la Società forestale svizzera chiede la soppressione di questa lettera senza sostituzione, poiché la sua applicazione può ripercuotersi molto negativamente sullo stato del bosco. Elevate popolazioni di ungulati allo stato selvatico ostacolano spesso il rinnovamento del bosco: la selvaggina, infatti, mangia, spella o danneggia in altro modo gli alberi giovani. La stabilità a lungo termine dei boschi di protezione è messa in pericolo da questi influssi negativi. Effettivi bassi di selvaggina sono quindi un vantaggio per la stabilità del bosco di protezione e il rinnovamento naturale del bosco. Per questo motivo, i grandi predatori sono positivi per il bosco e il suo rinnovamento naturale. I grandi predatori contribuiscono a ridurre le spese ingenti per la prevenzione dei danni da selvaggina. Per conservare i boschi occorre quindi rinunciare a una regolazione dei grandi predatori. L'associazione dell'economia forestale aggiunge che il titolare pubblico della regalia della caccia in Svizzera ha una responsabilità particolare nell'ambito della prevenzione dei danni da selvaggina alla proprietà forestale, dal momento che in Svizzera il diritto alla caccia non spetta al proprietario del fondo, come ad esempio in Germania. Un'organizzazione (IG Schutzwald Gantrisch) chiede che sia creato un sistema di incentivi finanziari per promuovere la presenza di grandi predatori nelle regioni e propone che le regioni che rinunciano a una regolazione dei grandi predatori – motivata conformemente al progetto – per motivi di conservazione del bosco siano indennizzate finanziariamente dalla Confederazione nell'ambito della Nuova impostazione della perequazione finanziaria (NPC) con un sussidio fissato in funzione dei risparmi realizzati nell'ambito della prevenzione dei danni da selvaggina. Questi fondi potrebbero essere impiegati per uno scopo affine, ad esempio per capire meglio le interazioni ecologiche. Secondo questa organizzazione, questo sistema di incentivi consentirebbe di

promuovere effettivi di grandi predatori ecologicamente efficaci nelle regioni (effetto a cascata dei grandi predatori negli ecosistemi).

Protezione della natura e degli uccelli: le associazioni di protezione della natura e degli uccelli (ProNatura, WWF, ASPU, NosOiseaux, FP, ALA, Helvetia Nostra, Fauna VS, associazioni regionali) chiedono la soppressione di questa lettera senza sostituzione. È da tempo che si oppongono per principio a questo punto del progetto di revisione. Secondo loro, i grandi predatori svolgono un ruolo ecologico di spicco nella struttura della natura, un fatto che l'avamprogetto trascura. Esempi di effetti favorevoli sono ad esempio l'influsso positivo dei grandi predatori sul rinnovamento del bosco, l'onere ridotto per gli inseguimenti o lo smaltimento delle carcasse. Con questo nuovo motivo di regolazione, queste specie sono però dichiarate politicamente organismi nocivi, che minacciano la catture del cacciatore e del pescatore. Non si può desumere alcun diritto a introiti in base al diritto cantonale allo sfruttamento delle regalie della caccia e della pesca. La possibilità di sfruttamento effettiva è soggetta a fluttuazioni naturali e non è possibile definire alcun valore di riferimento relativo alla quantità di sfruttamento garantita. È inoltre impossibile dimostrare un impatto causale dei predatori, poiché vi sono diversi fattori che possono portare a una certa evoluzione. È inammissibile che il progetto non menzioni alcun criterio che possa portare a un abbattimento. A causa di questa mancanza di chiarezza, la formulazione «*forti perdite*» alimenterebbe false aspettative e decisioni arbitrarie da parte di autorità non all'altezza porterebbero a infruttuosi scontri giudiziari. Un'organizzazione (Fauna VS) deplora che si menzioni solo nel rapporto esplicativo, ma non espressamente nel testo dell'ordinanza, che una regolazione entra in considerazione solo se l'effettivo non ha ancora preso piede durevolmente. Nel caso in cui la lettera non fosse soppressa, essa propone quindi la seguente aggiunta: «*causano forti perdite scientificamente dimostrate nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia e della pesca, a condizione che l'effettivo della specie si sia insediato durevolmente e si riproduca con successo*». Sulla falsariga di questa proposta, il Gruppe Wolf Schweiz chiede che eventuali misure di regolazione si orientino unicamente allo stato della popolazione della specie conflittuale, ma non all'entità del danno: una regolazione di grandi predatori entra in considerazione solo se il suo effettivo è garantito (in modo scientificamente dimostrato), indipendentemente dall'entità del cosiddetto «danno».

Istituzioni scientifiche: anche la Stazione ornitologica chiede la soppressione di questo articolo, poiché un'estensione dei motivi di regolazione alle «*perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie della caccia e della pesca*» è inaccettabile a livello di contenuto. In questo modo, il legislatore federale volterebbe le spalle alla protezione delle specie in pericolo e spalancherebbe le porte a massicci interventi. Il fatto che da nessuna parte si definisca cosa s'intende per «*forti perdite*» alimenterebbe false aspettative. Anche un'applicazione concreta dell'articolo sarebbe estremamente difficile, visto che non è mai stato dimostrato, ad esempio, che lo smergo maggiore minaccia la diversità delle specie o provoca perdite nell'ambito dell'esercizio della regalia della caccia. Allo stesso modo, anche SSBF chiede la soppressione di questa lettera: pur avendo una certa comprensione per l'intento perseguito, esprime forte scetticismo sull'applicabilità concreta della lettera, in particolare in particolare vista l'estrema difficoltà di dimostrare un nesso causale tra la popolazione locale e le perdite nell'ambito dell'esercizio della regalia della caccia. L'espressione «*forti perdite*», non definita giuridicamente, apre inoltre un margine d'interpretazione eccessivo per tentativi di pressione politica. Per poter accetta-

re questa richiesta è indispensabile dapprima parametrare questo concetto (nell'ordinanza o nelle strategie).

Protezione degli animali: anche le associazioni di protezione degli animali (PSA, STVT, associazioni regionali) chiedono la soppressione di questo nuovo motivo di regolazione. È assurdo definire un danno da selvaggina all'interno della catena alimentare naturale. È inammissibile punire un animale selvatico perché vive secondo la sua natura e si nutre di carne. Il cacciatore umano, invece, non ha alcun diritto alla preda. Un'organizzazione (Lega svizzera contro la vivisezione) ritiene che questa estensione scandalosa del concetto di danno da selvaggina sia incompatibile con la LCP, che definisce il concetto di danno da selvaggina limitandolo ai danni nel bosco e sulle colture agricole.

Art. 4 cpv. 1 lett. h OCP

Art. 4 cpv. 1 lett. h

¹ Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione delle specie animali protette se animali di una determinata specie:

- h. nuove richieste avanzate nell'ambito dell'indagine conoscitiva (*messa in pericolo di altre specie, danni in impianti di piscicoltura*).

Diverse organizzazioni orientate all'utilizzazione delle risorse chiedono l'aggiunta di altri motivi di regolazione.

Nuovo motivo di regolazione: messa in pericolo delle popolazioni di altre specie: varie organizzazioni dell'agricoltura, della caccia e della pesca (USC, CacciaSvizzera, SBFV) ritengono che gli animali protetti devono poter essere regolati anche quando «*mettono in pericolo la conservazione di popolazioni di altre specie (specie animali e vegetali) protette o non protette*». Per CacciaSvizzera e secondo l'articolo 7 capoverso 2 LCP, la protezione della diversità delle specie e degli habitat ha la precedenza sulla protezione delle specie protette. CacciaSvizzera considera questo nuovo motivo di regolazione fondamentale per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal disegno di ordinanza, perché le nuove fattispecie di regolazione proposte sono decisamente insufficienti. La nuova fattispecie proposta permetterebbe invece ai Cantoni di regolare l'effettivo cantonale di grandi predatori indipendentemente dalla situazione complessiva nel compartimento, tenendo conto efficacemente del fattore biodiversità: nell'ambito della ponderazione degli interessi la protezione di singole specie minacciate è secondaria rispetto agli interessi della biodiversità e dei biotopi. I grandi predatori potrebbero così essere cacciati quando gli interessi pubblici, compresi quelli economici e sociologici, lo consentono.

Nuovo motivo di regolazione: messa in pericolo di razze di animali da reddito rare: varie associazioni dell'agricoltura (FSAO, FSAC, Unione Contadini Ticinesi) ritengono che gli animali protetti devono poter essere regolati anche quando: «*compromettono o mettono in pericolo la conservazione di specie e razze di animali da reddito indigene, tradizionali, locali e regionali.*»

Nuovo motivo di regolazione: messa in pericolo di specie ittiche: dal canto suo, la Federazione svizzera di pesca ritiene che gli animali protetti devono poter essere regolati quando: h. «*minacciano specie ittiche in pericolo*». Si tratta di un'aggiunta importante poiché la lettera b vigente «*mettono in pericolo la diversità delle specie*» è troppo astratta e la nuova lettera g prevista «*causano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle re-*

galie cantonali della caccia e della pesca» contemplano unicamente le specie ittiche utilizzate per scopi economici e non le specie minacciate, ma economicamente irrilevanti.

Nuovo motivo di regolazione: danni in impianti di piscicoltura: l'associazione dei piscicoltori (VSF) ritiene che i piscicoltori debbano essere trattati come gli agricoltori per quanto riguarda i danni dei grandi predatori. Per questo motivo chiedono che gli animali protetti siano regolati quando (nuovo) «*causano danni ingenti in impianti di piscicoltura*».

Nuovo motivo di regolazione: messa in pericolo dell'agricoltura nelle regioni periferiche: l'Unione Contadini Ticinesi sottolinea che il lupo minaccia l'esistenza dell'agricoltura nelle regioni discoste e propone tre motivi di regolazione supplementari. I grandi predatori devono poter essere regolati quando (nuovo) «*h. causano danni in aziende agricole che non possono essere protette durevolmente*», «*i. mettono in pericolo razze di animali da reddito rare, minacciate di estinzione*» o «*j. causano danni in regioni la cui agricoltura è in diminuzione e minacciata di scomparsa e abbandono*».

Art. 4 cpv. 2 OCP

Art. 4 cpv. 2

² Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

Il capoverso 2 di questo articolo precisa le condizioni poste dall'UFAM in generale alle domande cantonali di regolazione. Il testo del capoverso 2 è sostanzialmente approvato dalla maggioranza dei partecipanti.

Protezione delle risorse: diverse organizzazioni di protezione delle risorse in senso lato (CDP, I Verdi, CFNP, ProNatura, WWF, ASPU, Gruppe Wolf Schweiz, Nos Oiseaux, Stazione ornitologica) salutano espressamente questo capoverso poiché la gravità degli interventi in effettivi di specie protette giustifica requisiti severi per le domande. È un dovere dell'UFAM fare in modo che in caso di domande di regolazione si presti attenzione all'assicurazione della sopravvivenza della specie protetta da regolare a livello regionale (Gruppe Wolf Schweiz). A tal fine occorre un programma di monitoraggio della selvaggina, sia dei grandi predatori che degli artiodattili, regolare, uniforme e coordinato a livello nazionale.

Il fronte della protezione degli animali (PSA) chiede che le autorizzazioni di abbattimento siano valutate severamente e rilasciate solo quando tutte le misure di prevenzione esigibili sono state prese invano.

Utilizzazione delle risorse: alcune organizzazioni (Centre patronal, Aqua Nostra, GDFV) ritengono che, nel complesso, questo capoverso va troppo in là e respingono l'idea di una domanda all'UFAM, come respingono anche l'obbligo di approvazione da parte dell'UFAM (art. 4 cpv. 1 OCP). Secondo loro sarebbe più ragionevole delegare completamente la regolazione ai Cantoni. Ciò consentirebbe di cavarsela con meno prescrizioni di legge. Questa competenza di autorizzazione della Confederazione è inoltre contraria alla volontà del Parlamento.

Art. 4 cpv. 2 lett. a OCP

² Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

- a. l'entità dell'effettivo;

Questa lettera corrisponde all'OCP vigente e non era oggetto del progetto.

Un Cantone (VS) sottolinea in proposito che la sorveglianza degli effettivi di selvaggina (sia degli ungulati che dei grandi predatori) per motivare le domande di regolazione è chiaramente di competenza dei Cantoni. Per quanto riguarda la scelta del metodo, VS si avvale ad esempio di perizie con il coinvolgimento dei guardiacaccia e sottolinea che nessun metodo scientifico potrebbe sostituire i risultati acquisiti in questo modo.

Il Gruppo Wolf Schweiz sottolinea che, nella prassi, per quanto riguarda le misure di regolazione è necessario in ogni caso un programma di monitoraggio della selvaggina, sia dei grandi predatori che degli artiodattili, regolare, uniforme e coordinato a livello nazionale. Spetta infatti all'UFAM provvedere affinché nell'ambito delle domande di regolazione resti garantita la sopravvivenza della specie protetta da regolare a livello regionale.

Art. 4 cpv. 2 lett. b OCP

² Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

- b. la natura del pericolo e l'area interessata da tale pericolo;

Questa lettera non suscita alcuna opposizione.

Solo un'organizzazione scientifica (SSBF) propone la seguente aggiunta al testo dell'ordinanza: (nuovo) «*la prova che il pericolo sia grave e la prova che il pericolo fatto valere sia causato dall'effettivo locale della specie in questione*».

Art. 4 cpv. 2 lett. c OCP

² Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

- c. la portata dei danni causati;

Questa lettera non è stata modificata nel progetto.

Varie organizzazioni orientate alla protezione delle risorse (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP), organizzazioni scientifiche (Stazione ornitologica, SSBF) nonché un partito politico (I Verdi) chiedono tuttavia un adeguamento in modo tale che oltre alla portata dei danni il Cantone debba dimostrare quanto segue: «*c. la portata dei danni causati (nuovo), la localizzazione del danno, la prova che il danno è grave nonché la prova che il danno fatto valere sia causato dall'effettivo locale della specie in questione.*»

Un'organizzazione (Gruppo Wolf Schweiz) sottolinea in particolare che per dimostrare eventuali perdite nell'ambito delle regalie occorre quantificare l'onere effettivo per l'esercizio della caccia.

Art. 4 cpv. 2 lett. d OCP

² Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

d. le misure di prevenzione adottate;

Il nuovo obbligo di indicare le misure di prevenzione adottate preliminarmente suscita scarsa opposizione di principio: in questo caso concreto è quindi generalmente approvato il principio «meglio prevenire che regolare» sancito dalla LCP.

Cantoni e conferenze cantonali: sul fronte dei Cantoni e delle conferenze cantonali, un Cantone (VS) chiede di ancorare il principio secondo cui per determinare le misure di prevenzione possibili ed esigibili si applicano le procedure generali conformemente alle leggi cantonali sulla procedura amministrativa. La definizione di misure di prevenzione possibili e ragionevoli deve quindi essere di competenza esclusiva dei servizi cantonali con le loro ampie conoscenze (p. es. i piani cantonali degli alpeggi per fissare le misure di prevenzione), escludendo il coinvolgimento di qualsiasi persona direttamente interessata (come gli allevatori di cani pastore). Per questo motivo VS propone di completare il rapporto esplicativo come segue: *«In merito alle misure di prevenzione possibili e sensate decide unicamente il Cantone. Nella valutazione delle misure di prevenzione non possono essere coinvolte persone direttamente interessate (p. es. allevatori di cani pastore).»*

Una conferenza cantonale (suissemelio) chiede il seguente adeguamento del rapporto esplicativo in relazione ai danni del castoro: *«La proporzionalità dei costi delle misure, come ad esempio lo spostamento di una pista in caso di problemi con il castoro, deve poter essere inclusa nella valutazione delle misure di regolazione.»*

Protezione delle risorse: un'organizzazione di protezione delle risorse (Helvetia Nostra) chiede che nelle loro domande di regolazione i Cantoni debbano dimostrare espressamente che tutte le misure di prevenzione dei danni possibili sono state prese preliminarmente invano, in particolare nel caso della protezione delle greggi dai grandi predatori (sorveglianza e/o cani pastore). Questa organizzazione propone pertanto il seguente completamento della lettera d: *«le misure di prevenzione adottate (nuovo) e la percentuale di animali da reddito sorvegliati ininterrottamente».*

Anche il fronte della protezione degli animali (PSA, STVT, associazioni regionali) sottolinea che eventuali domande di autorizzazione di abbattimento da parte dell'UFAM devono essere approvate solo nei casi in cui sono già state prese (invano) tutte le misure di prevenzione o singoli animali mettono in pericolo l'uomo.

Art. 4 cpv. 2 lett. e OCP

² Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

e. genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull'effettivo.

Con questa proposta di modifica, i Cantoni sono tenuti a indicare le ripercussioni di eventuali interventi sull'effettivo della specie in questione. Questa disposizione importante nell'ottica del mandato costituzionale (conservazione della diversità delle specie) suscita scarsa opposizione.

Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (VS) rileva espressamente che la conservazione di comunità di riproduzione funzionanti delle specie in questione, menzionata

nel rapporto esplicativo, non deve essere una condizione indispensabile per eventuali misure di regolazione. Ciò va chiaramente contro la volontà del Parlamento. Inoltre, per valutare le ripercussioni delle misure di regolazione previste spetta al Cantone stesso determinare e autorizzare i metodi di perizia. La sorveglianza delle popolazioni della specie da regolare mediante metodi scientifici non deve essere una condizione di base per le domande di regolazione (cfr. anche art. 4 cpv. 2 lett. a OCP).

Protezione delle risorse: sono di opinione completamente opposta diverse organizzazioni di protezione delle risorse (I Verdi, CFNP, ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP, ALA, Stazione ornitologica, SSBF, associazioni regionali), che chiedono una precisazione della lettera dicendo che il Cantone deve fornire la prova che l'intervento previsto non mette in pericolo l'effettivo regionale, non ha grandi effetti collaterali su altre specie di selvaggina o altri habitat ed è proporzionato e adatto per raggiungere l'obiettivo definito. Conformemente al mandato costituzionale di conservazione della diversità delle specie, queste organizzazioni chiedono che la Confederazione garantisca che le specie interessate non siano messe in pericolo dalle misure previste, neanche a livello locale, nella regione in cui è prevista l'adozione della misura di regolazione. La gravità degli interventi in effettivi di specie protette è tale da giustificare requisiti elevati per le domande.

Art. 4 cpv. 3 OCP

Art. 4 cpv. 3

³ Comunicano annualmente all'UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

Questa lettera non è stata modificata nel progetto.

Un'organizzazione (Stazione ornitologica) propone tuttavia di completare il capoverso 3 dicendo che deve essere comunicato non solo il risultato degli interventi, bensì in modo più preciso la portata delle misure adottate nonché il risultato a livello di riduzione dei danni: capoverso 3 «*Comunicano annualmente all'UFAM il luogo, il momento, (nuovo) la portata delle misure adottate nonché il risultato a livello di riduzione del pericolo o del danno.*»

Art. 4 cpv. 5 OCP

Art. 4 cpv. 5

⁵ Nuova richiesta avanzata nell'ambito dell'indagine conoscitiva (*elenco delle specie protette*).

Un'organizzazione (CacciaSvizzera) chiede che il Consiglio federale designi nell'OCP le specie animali protette secondo gli articoli 7 capoverso 2 e 12 capoverso 2^{bis} LCP: (nuovo) Art. 4 cspovrtdo 5 «*Rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 7 capoverso 2 e 12 capoverso 2^{bis} LCP le seguenti specie protette: lupo, lince eurasiatica, orso bruno, airone cenerino e smergo maggiore.*» Secondo Caccia Svizzera, la Confederazione potrebbe così ordinare misure contro queste specie. [PS: CacciaSvizzera non vincola questa richiesta all'art. 10 cpv. 5 OCP, che elenca tali specie limitandosi a misure contro il castoro, la lontra e l'aquila reale.]

4.6 Art. 4^{bis} «Zone di tranquillità per la selvaggina»

Art. 4^{bis} cpv. 1 OCP

Art. 4^{bis} cpv. 1

¹ Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi, i Cantoni delimitano zone di tranquillità per la selvaggina, tenendo conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia o le riserve per gli uccelli federali e cantonali esistenti.

L'introduzione di una disposizione sulla delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina si basa su un postulato (07.3131). Nonostante il principio di questa nuova disposizione non sia particolarmente contestato, la discussione dettagliata suscita reazioni molte contrastanti.

Cantoni e conferenze cantonali: la maggior parte dei Cantoni e delle conferenze cantonali approva sostanzialmente il nuovo articolo 4^{bis} «Zone di tranquillità per la selvaggina», molti Cantoni considerano le zone di tranquillità per la selvaggina addirittura uno strumento irrinunciabile nella gestione della selvaggina. Un solo Cantone (AG) chiede la soppressione di questo articolo con la motivazione che da un lato la loro delimitazione è di competenza esclusiva dei Cantoni e dall'altro né il progetto né il rapporto esplicativo precisano se il diritto generale di accesso ai boschi secondo l'articolo 699 CC sia limitato da questa nuova disposizione. Difficilmente una limitazione (mediante divieti di accesso o obbligo di restare sui sentieri) sarebbe accettata dalla popolazione. Una conferenza cantonale (CDP) è scettica quanto all'efficacia della formulazione scelta «*i Cantoni delimitano*» per i Cantoni inadempienti e propone la fissazione di un termine per l'attuazione. Per contrassegnare le zone di tranquillità per la selvaggina in modo uniforme, CDP suggerisce inoltre di usare il sistema di demarcazione della protezione della natura (gufo con il quadrifoglio) con l'aggiunta «Zona di tranquillità per la selvaggina».

Caccia: le associazioni venatorie accettano in linea di massima questa disposizione.

Agricoltura: le associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SOB, Prométerre) e i pescatori professionisti (SBFV) respingono la nuova disposizione in questa forma. Queste organizzazioni possono approvare zone di tranquillità per la selvaggina solo a condizione che al loro interno non vengano posti limiti all'utilizzazione forestale e agricola. Per questo motivo, le condizioni vanno limitate chiaramente alle «*attività del tempo libero*». Dal canto loro, il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) e il Solodaritätsfonds Luzerner Bergbevölkerung condividono la regolamentazione prevista sulle zone di tranquillità per la selvaggina, sostenendo la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, ma si aspettano che al momento di fissare i perimetri e i percorsi sia garantito il rispetto degli interessi dei Cantoni, dei Comuni e delle regioni e si tenga conto dei bisogni dell'agricoltura e della selvicoltura. Le questioni turistiche rientrano chiaramente nella sfera di competenza dei Cantoni, che sono meglio posizionati per effettuare la necessaria ponderazione tra gli interessi di protezione e utilizzazione.

Economia forestale: l'economia forestale (SFV, Economia forestale Svizzera) saluta per principio l'introduzione di zone di tranquillità per la selvaggina, fintanto che servono a calmare le regioni troppo disturbate dalle attività sportive e del tempo libero. Per queste associazioni, le zone di tranquillità per la selvaggina diventano problematiche quando ostacolano, rincarano o rendono addirittura impossibile la gestione forestale. Esse sono sostanzialmente dell'idea che la protezione dai disturbi non deve tradursi in una limita-

zione dei diritti che scaturiscono dalla proprietà forestale. Il testo introduttivo in questo capoverso va quindi completato come segue: «*Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi (nuovo) causati dalle attività del tempo libero...*». Per limitare, se del caso, la gestione forestale (p. es. zone invernali di tranquillità per la selvaggina per alleggerire il bosco di protezione), la legislazione forestale offre gli strumenti necessari già oggi. Per garantire che i proprietari forestali siano coinvolti nella delimitazione delle zone di tranquillità per la selvaggina, Economia forestale Svizzera chiede che ciò sia previsto obbligatoriamente: capoverso 1: «*... i Cantoni delimitano, (nuovo) d'intesa con i proprietari forestali, zone di tranquillità per la selvaggina...*».

Protezione delle risorse: sul fronte delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse, un partito politico (I Verdi) e diverse associazioni (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP, associazioni regionali) accolgono favorevolmente la nuova disposizione, ma chiedono che si utilizzi l'espressione «zone di tranquillità per gli animali selvatici» trattandosi di zone di tranquillità per mammiferi e uccelli allo stato selvatico e non per la selvaggina. Criticano l'assenza di criteri chiari in base ai quali i Cantoni devono delimitare zone di tranquillità per gli animali selvatici e chiedono all'UFAM di fissare scadenze chiare e basi. Siccome occorrono zone di tranquillità per gli animali selvatici in tutti i Cantoni, la formulazione «*Se necessario per proteggere sufficientemente... dai disturbi*» va sostituita con la seguente formulazione più vincolante: «*I Cantoni delimitano zone di tranquillità per la selvaggina...*». O in alternativa: «*Per proteggere sufficientemente dai disturbi, i Cantoni delimitano zone di tranquillità per la selvaggina...*». Varie di queste organizzazioni sottolineano inoltre che il successo delle zone di tranquillità per gli animali selvatici dipende dall'esecuzione e che un'ennesima categoria di protezione non attuata e disciplinata da disposizioni deboli non produrrà alcun miglioramento.

Un'organizzazione (Helvetia Nostra) saluta per principio le zone di tranquillità per la selvaggina, ma chiede l'introduzione di sanzioni contro i Cantoni inadempienti.

Protezione degli animali: il fronte della protezione degli animali (PSA, STVT, associazioni regionali) accoglie favorevolmente l'obbligo dei Cantoni di delimitare zone di tranquillità per la selvaggina.

Turismo e sport: diverse organizzazioni del settore del turismo e del tempo libero (CAS, Swiss Olympic, Swiss Cycling, mountain wilderness) salutano per principio la nuova disposizione, ma chiedono ritocchi essenziali. Siccome le zone di tranquillità per la selvaggina equivalgono a una sostanziale limitazione del libero accesso al paesaggio, la loro delimitazione deve essere il frutto di un processo partecipativo. Inoltre, come richiesto nel postulato 07.3131 le zone di tranquillità per la selvaggina devono essere limitate alle regioni alpine e all'inverno e quindi non vanno delimitate nell'Altopiano o nel Giura né in estate. Non da ultimo si chiede al Consiglio federale di concretizzare questo articolo in un aiuto all'esecuzione. Concretamente, queste organizzazioni chiedono la seguente aggiunta al capoverso 1: «*... i Cantoni delimitano zone di tranquillità per la selvaggina (nuovo) e designano i percorsi accessibili al loro interno*». Solo SwissOrienteering è contrario per principio alla delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina e chiede la soppressione del nuovo articolo 4^{bis} «Zone di tranquillità per la selvaggina». Questa associazione teme che altrimenti potrebbero andare perse aree preziose per lo sport della corsa di orientamento. Al posto dello status quo, che lasciava ai Cantoni la libertà di adottare soluzioni flessibili in collaborazione con le associazioni, SwissOrienteering si di-

chiara disponibile a cercare un'altra soluzione. Se per contro dovessero imporsi le zone di tranquillità per la selvaggina, l'associazione chiede che al momento di delimitare le zone di tranquillità e fissare i loro obiettivi di protezione siano obbligatoriamente coinvolte le associazioni sportive. Le organizzazioni del traffico lento (Sentieri Svizzeri, Swis-smobil) sottolineano che i bisogni del traffico lento (escursionismo, ciclismo, canotaggio, skating) e della protezione della selvaggina non devono per forza escludersi a vicenda e che per incanalare gli escursionisti e quindi ridurre i disturbi sono particolarmente adatti i sentieri. A tal fine occorre tuttavia garantire il coinvolgimento reciproco tempestivo dei vari attori nell'ambito della pianificazione delle zone di tranquillità per la selvaggina e dei percorsi riservati al traffico lento. Queste organizzazioni fanno inoltre notare che i sentieri sono tracciati dalle autorità in modo vincolante secondo il diritto cantonale (piano direttore, piano dei sentieri) e che la rete dei sentieri va conservata senza limitazioni (art. 7 LPS): i sentieri eliminati vanno quindi sostituiti. Si sottolinea anche l'importanza di una comunicazione comune.

Art. 4^{bis} cpv. 2 lett. a OCP

Art. 4^{bis} cpv. 2 lett. a

² In particolare vigilano affinché:

- a. i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione sulla pianificazione del territorio e la pianificazione forestale, siano conformi alle zone di tranquillità per la selvaggina;

L'armonizzazione con la legislazione sulla pianificazione del territorio e la pianificazione forestale chiesta in questa lettera è sostanzialmente incontestata, sono tuttavia richiesti complementi essenziali.

Cantoni e conferenze cantonali: questa lettera non suscita alcuna opposizione da parte dei Cantoni e delle conferenze cantonali.

Protezione delle risorse: un partito politico (I Verdi), una commissione extraparlamentare (CFNP) nonché varie organizzazioni di protezione delle risorse (ProNatura, WWF, ASPU, Helvetia Nostra, PSA, associazioni regionali) deplorano che la caccia non sia colpita dalla regolamentazione come altre fonti di disturbo. La caccia provoca disturbi essenziali per altre specie. Vanno quindi formulati obiettivi chiari per le zone di tranquillità per gli animali selvatici, in base ai quali devono essere armonizzate o limitate le attività venatorie; nelle zone di tranquillità per gli animali selvatici deve essere consentita la caccia solo se necessaria e urgente. Helvetia Nostra sottolinea che le zone di tranquillità per la selvaggina sono assolutamente incompatibili con l'utilizzazione del legname in inverno: il taglio di alberi (come altre fonti di disturbo, p. es. gli elicotteri) va quindi vietato nelle zone di tranquillità per la selvaggina. Queste organizzazioni chiedono una nuova lettera c (cfr. sotto). Anche la protezione degli animali (PSA, Lega svizzera contro la vivisezione, associazioni regionali) sottolinea che, come ogni altra utilizzazione del paesaggio, anche la caccia va disciplinata in quanto fonte di disturbo.

Agricoltura: le associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SAB, Prométerre, associazioni regionali) chiedono che le zone di tranquillità per la selvaggina non comportino alcuna limitazione per la selvicoltura e l'agricoltura.

Economia forestale: l'economia forestale (SFV, Economia forestale Svizzera) critica la formulazione equivoca di questa lettera, che non precisa se sia la pianificazione forestale a doversi adeguare alle disposizioni delle zone di tranquillità per la selvaggina o le zone di tranquillità per la selvaggina a doversi adeguare alla pianificazione forestale. Propone pertanto l'introduzione di una ponderazione degli interessi e di un coordinamento, senza subordinare una pianificazione all'altra. A tal fine è proposta la seguente modifica del testo: «*affinché: a) prima di delimitare zone di tranquillità per la selvaggina sia effettuata una ponderazione degli interessi tenendo conto delle prescrizioni, delle pianificazioni e delle utilizzazioni esistenti*». Occorre inoltre tener presente che la legislazione forestale offre già oggi gli strumenti necessari per un'eventuale limitazione della gestione forestale (p. es. conformemente alle zone di tranquillità per la selvaggina).

Turismo e sport: il fronte del traffico lento (Swissmobil, Sentieri Svizzeri) sottolinea che il traffico lento si presta all'accesso alle zone protette e serve da strumento per incanalare i visitatori e quindi va integrato tempestivamente nella pianificazione del territorio. In quest'ottica è proposta la seguente aggiunta alla lettera a: *le zone di tranquillità per la selvaggina tengano conto dei piani e delle prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione sulla pianificazione del territorio, della pianificazione forestale (nuovo) nonché della pianificazione del traffico lento e dei sentieri conformemente al diritto cantonale applicabile*».

Art. 4^{bis} cpv. 2 lett. b OCP

Art. 4^{bis} cpv. 2 lett. b

² In particolare vigilano affinché:

- b. l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli obiettivi di protezione delle zone di tranquillità per la selvaggina.

L'armonizzazione dell'utilizzazione turistica con gli obiettivi di protezione delle zone di tranquillità per la selvaggina chiesta in questa lettera è sostanzialmente incontestata. Sono tuttavia richiesti miglioramenti essenziali, principalmente sul processo di partecipazione necessario nell'ambito della delimitazione.

Cantoni e conferenze cantonali: questa lettera non suscita alcuna opposizione da parte dei Cantoni e delle conferenze cantonali.

Protezione delle risorse: questa lettera non suscita alcuna opposizione da parte delle organizzazioni di protezione delle risorse.

Agricoltura: questa lettera non suscita alcuna opposizione da parte delle associazioni dell'agricoltura. Le organizzazioni delle regioni di montagna (SAB, SAV) sottolineano tuttavia che le questioni turistiche rientrano chiaramente nella sfera di competenza dei Cantoni, che sono meglio posizionati per effettuare la necessaria ponderazione tra gli interessi di protezione e utilizzazione nell'ambito dell'eventuale delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina.

Economia forestale: ai fini della chiarezza giuridica e linguistica, Economia forestale Svizzera chiede la seguente riformulazione (concerne unicamente il testo tedesco): «*b. die touristische Nutzung und die Erholungs-Nutzung mit den Schutzzielen der Wildruhezonen in Einklang stehen.*»

Turismo e sport: il settore del turismo chiede invece un adeguamento essenziale di questa lettera. Il fronte del traffico lento (Swissmobil, Sentieri Svizzeri) propone la seguente riformulazione della lettera b: *«(nuovo) siano conciliati gli obiettivi di protezione delle zone di tranquillità per la selvaggina e la loro utilizzazione turistica»*. Ciò è motivato con il fatto che le possibili misure (p. es. divieto di accesso ai sentieri durante certe stagioni o ore del giorno) sono difficili da comunicare e, oltretutto, la limitazione del libero accesso potrebbe far scattare una misura di compensazione secondo l'articolo 7 LPS.

Un'armonizzazione tempestiva e dettagliata tra gli obiettivi di protezione e di utilizzazione è quindi vista come un'opportunità per informare e incanalare i visitatori. Ai fini dell'armonizzazione tra «zone di tranquillità per la selvaggina e turismo», disciplinata a questa lettera, diverse organizzazioni sportive e del tempo libero (CAS, SwissOlympic, SwissCycling, Funivie Svizzere, Schweizer Bergführerverband) chiedono un obbligo di partecipazione dei gruppi d'interesse mediante il seguente adeguamento della lettera b: *«siano conciliati l'utilizzazione turistica, (nuovo) l'utilizzazione a fini ricreativi e sportivi e gli obiettivi di protezione delle zone di tranquillità per la selvaggina. A tal fine, i Cantoni coinvolgono tempestivamente i gruppi d'interesse in questione, segnatamente il Club alpino svizzero (CAS), l'Associazione svizzera delle guide di montagna e Funivie Svizzere»*. Se questa partecipazione non è ancorata nel testo dell'ordinanza stesso, CAS chiede che ciò avvenga nell'«aiuto all'esecuzione Zone di tranquillità per la selvaggina» richiesto, una soluzione considerata tuttavia insufficiente. Questo obbligo di partecipazione dei gruppi d'interesse permette di evitare lunghe procedure di opposizione e di ricorso. Inoltre il coinvolgimento ottimale del sapere locale migliora il risultato. CAS propone di precisare nel testo anche che gli obiettivi di utilizzazione e protezione non possono essere messi *«in accordo»*, bensì tutt'al più *«conciliati in modo ottimale»*. CAS respinge inoltre categoricamente qualsiasi regolamentazione dell'arrampicata attraverso le zone di tranquillità per la selvaggina e chiede che questo passaggio sia depennato dal rapporto esplicativo, sempre che il rapporto possa ancora essere modificato. In ogni caso è necessario disciplinare questa richiesta nell'«aiuto all'esecuzione Zone di tranquillità per la selvaggina» richiesto (cfr. in proposito art. 4^{bis} cpv. 5 OCP). Per CAS, i conflitti con l'arrampicata vanno risolti come finora mediante degli accordi. È sproporzionato sbarrare un'intera area per l'arrampicata a causa di un nido di falco pellegrino attraverso zone di tranquillità per la selvaggina. Occorre trovare una soluzione più flessibile, ad esempio mediante un blocco limitato nel tempo di un singolo percorso e la sensibilizzazione degli arrampicatori. Non è neanche possibile cambiare la destinazione delle zone di tranquillità per la selvaggina e delimitarle ad esempio per proteggere la flora delle rocce. In tal senso, CAS chiede anche che le zone di tranquillità per la selvaggina siano limitate alle zone alpine chieste nel postulato Allemann e all'inverno. In altre parole: nessuna estensione all'Altipiano e al Giura nonché all'estate. Qui sono più adatti altri strumenti di protezione (corridoi per la selvaggina, superfici di compensazione ecologica, zone naturali protette, riserve forestali, bandite, accordi).

Art. 4^{bis} cpv. 2 lett. c OCP

Art. 4^{bis} cpv. 2 lett. c

² In particolare vigilano affinché:

- c. nuove richieste avanzate nell'ambito dell'indagine conoscitiva (*disposizioni di protezione supplementari, verifica periodica, obbligo di partecipazione*).

Varie organizzazioni e associazioni chiedono di completare l'articolo sulle zone di tranquillità per la selvaggina con disposizioni obbligatorie supplementari.

Protezione delle risorse: l'organizzazione di protezione della natura Helvetia Nostra chiede due nuove lettere con disposizioni di protezione più severe ed eventuali sanzioni: (nuovo) «c. *all'interno delle zone di tranquillità per la selvaggina siano severamente vietati l'esercizio della caccia, i voli turistici e il sorvolo con aviogetti da combattimenti nonché il taglio di alberi in inverno*». Inoltre (nuovo) «d. *il mancato rispetto dei divieti e delle disposizioni sia punito*».

Economia forestale: Economia forestale Svizzera chiede l'inserimento di una lettera, in cui si precisi che «c. *le zone di tranquillità per la selvaggina siano comunicate adeguatamente agli utenti del bosco*».

Turismo e sport: CAS considera troppo statica la proposta di delimitare zone di tranquillità per la selvaggina e percorsi e chiede pertanto che sia creata una possibilità di revisione periodica delle zone di tranquillità per la selvaggina e dei percorsi. Anche i gruppi d'interesse devono poter richiedere adeguamenti alle condizioni mutate. CAS propone pertanto la seguente nuova lettera: «*In particolare i Cantoni vigilano affinché: (nuovo) c. le zone di tranquillità per la selvaggina e i corrispondenti percorsi accessibili siano riveduti periodicamente e adattati alle condizioni mutate. La revisione è effettuata d'ufficio o su richiesta motivata.*» La menzione separata dei perimetri e dei percorsi accessibili al capoverso 1 rende possibile un adeguamento puntuale. Se vi sono motivi giuridici che impediscono di inserire nel testo dell'ordinanza la possibilità di richiedere una revisione e un adeguamento delle zone di tranquillità per la selvaggina e dei corrispondenti percorsi accessibili, tale proposta va integrata nell'aiuto all'esecuzione richiesto da CAS (art. 4^{bis} cpv. 5 OCP) . L'associazione delle guide di montagna si associa alla richiesta di CAS, ma rivendica inoltre che prima di qualsiasi modifica sia obbligatorio sentire i gruppi d'interesse e propone la seguente aggiunta: «*vigilano affinché: c. le zone di tranquillità per la selvaggina e i corrispondenti percorsi accessibili siano riveduti periodicamente e adattati alle condizioni mutate. La revisione è effettuata d'ufficio o su richiesta motivata; prima di ogni modifica devono essere sentiti l'Associazione svizzera delle guide di montagna e il Club alpino svizzero*».

Art. 4^{bis} cpv. 3 OCP

Art. 4^{bis} cpv. 3

³ A tal fine, i Cantoni elaborano una pianificazione, da sottoporre preliminarmente all'UFAM per parere.

Questa disposizione, secondo cui i Cantoni devono sottoporre la pianificazione delle zone di tranquillità per la selvaggina preliminarmente all'UFAM per parere suscita reazioni contrastanti.

Cantoni e conferenze cantonali: la maggioranza dei Cantoni, incaricati dell'esecuzione, e delle conferenze cantonali è fortemente contraria questo articolo. 18 Cantoni e tre conferenze cantonali respingono questa disposizione poiché secondo la legge la delimitazione delle zone di tranquillità per la selvaggina è chiaramente di competenza dei Cantoni. Una partecipazione dell'UFAM sul piano dei contenuti nell'ambito della pianificazione non è necessaria né auspicata: sono infatti le autorità cantonali della caccia a disporre di conoscenze fondate sulla selvaggina e i suoi habitat. La prevista informazione dell'UFAM sulle zone cantonali di tranquillità per la selvaggina attraverso la loro iscrizione nelle carte tematiche è più che sufficiente. Vari Cantoni (AI, BE, GL, SG) e una conferenza cantonale (CDPA) propongono invece di inserire le zone di tranquillità per la selvaggina nel «piano direttore cantonale, al capitolo natura e paesaggio». Benché la delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina debba restare facoltativa e solo se un Cantone delimita zone di tranquillità per la selvaggina queste vanno inserite nel piano direttore, nell'ambito dell'esame preliminare di eventuali modifiche dei piani direttori presso l'ARE è sentito anche il parere dell'UFAM e con l'approvazione del piano direttore da parte del Consiglio federale le zone di tranquillità per la selvaggina diventano quindi vincolanti per le autorità. Questo processo garantisce che le zone di tranquillità per la selvaggina siano integrate negli strumenti di pianificazione esistenti e attuate. Una conferenza cantonale (CDP) considera invece questa disposizione troppo poco vincolante: secondo lei, ai Cantoni dovrebbe essere imposto un termine di cinque anni per l'attuazione: cpv. 3: *«A tal fine, i Cantoni elaborano una pianificazione, da sottoporre preliminarmente all'UFAM per parere, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica dell'ordinanza».*

Partiti politici: un partito politico (I Verdi) chiede che sia previsto un periodo transitorio fino al 2015, entro il quale i Cantoni devono delimitare le regioni potenziali per le zone di tranquillità per la selvaggina. A tal fine propone la seguente disposizione nel diritto transitorio (art. 21 OCP): (nuovo) *«I Cantoni delimitano le regioni potenziali per le zone di tranquillità per la selvaggina entro il 2015.»*

Caccia: CacciaSvizzera respinge l'approvazione della pianificazione per principio e chiede che si trovi una disposizione che obblighi solo i Cantoni inadempienti. Sarà così possibile ridurre l'onere amministrativo.

Protezione delle risorse: varie associazioni del settore della protezione delle risorse (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP), condividono per principio l'approvazione della pianificazione. Secondo loro, questa disposizione troppo vaga sulla pianificazione delle zone di tranquillità per la selvaggina non comporta tuttavia alcun miglioramento e vi è il rischio che nasca una nuova categoria di zone protette, non attuata e soggetta a disposizioni deboli. Per questo motivo, WWF propone ad esempio la riformulazione del capoverso 3 seguente: *«A tal fine, i Cantoni elaborano una pianificazione in base ai criteri dell'UFAM e la sottopongono all'UFAM per parere nella versione provvisoria».* Dal canto suo, ASPU chiede la seguente aggiunta al capoverso 3: *«I Cantoni creano zone di tranquillità per gli animali selvatici entro il 31 dicembre 2015; a tal fine elaborano le basi relative alle zone di tranquillità per gli animali selvatici necessarie conformemente alla presenza di specie sensibili ai disturbi; essi sottopongono tali basi all'Ufficio federale per verifica della completezza entro il 1° dicembre 2013.»* Anche ProNatura è dell'opinione che i Cantoni debbano identificare le regioni potenziali per le zone di tranquillità per la selvaggina entro il 2015. Queste zone di tranquillità per gli animali selvatici devono esse-

re parte integrante degli accordi programmatici NPC conclusi con i Cantoni. Nella sua aggiunta al capoverso 3, Helvetia Nostra precisa soprattutto l'obbligo di verifica da parte della Confederazione: «A tal fine, i Cantoni elaborano una pianificazione, da sottoporre preliminarmente all'UFAM per parere. (nuovo) Questi verifica l'ubicazione delle zone di tranquillità per la selvaggina, la loro superficie, le disposizioni di protezione e le sanzioni previste in caso d'infrazione».

Economia forestale: le associazioni dell'economia forestale (Economia forestale Svizzera e SFV) chiedono la soppressione del capoverso 3.

Turismo e sport: le associazioni del turismo (CAS, Swiss Mobil, Sentieri Svizzeri, Swiss Olympic, Swiss Cycling) intravedono vantaggi fondamentali nell'approvazione della pianificazione, ma chiedono in parte un miglior coordinamento degli interessi. CAS sostiene il diritto dell'UFAM a un parere preliminare: esso permette infatti di ancorare il necessario coordinamento intercantonale delle zone di tranquillità per la selvaggina e raggiungere un miglior risultato per i problemi sovracantonali nonché un miglioramento della visione d'insieme e del rispetto delle norme. Oltre alla loro partecipazione, le organizzazioni del traffico lento (Swiss Mobil, Sentieri Svizzeri) chiedono la creazione di una possibilità di revisione periodica della pianificazione delle zone di tranquillità per la selvaggina mediante la seguente aggiunta al capoverso 3: «I Cantoni elaborano, (nuovo) assieme ad altri gruppi d'interesse, in particolare le organizzazioni specializzate dei sentieri, una pianificazione da sottoporre preliminarmente all'UFAM per parere. (nuovo) La pianificazione va riveduta periodicamente e, se del caso, adattata.» Il coordinamento tempestivo con i gruppi d'interesse e l'inclusione del sapere regionale permettono di evitare inutili conflitti. Tale revisione è importante anche perché la legge sui percorsi pedonali e i sentieri (art. 4 cpv. 1 lett. b LPS) impone già ai Cantoni una revisione e un adeguamento periodici dei sentieri.

Art. 4^{bis} cpv. 4 OCP

Art. 4^{bis} cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale di topografia provvede all'iscrizione delle zone di tranquillità per la selvaggina e dei corrispondenti percorsi accessibili nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche).

Questa disposizione secondo cui le zone di tranquillità per la selvaggina e i corrispondenti percorsi accessibili devono essere stampati e pubblicati da Swisstopo nelle carte tematiche, è poco contestata per principio, ma su alcuni dettagli sono proposti dei miglioramenti.

Cantoni e conferenze cantonali: alcuni Cantoni (AR, NW, OW, SG, VS, ZH) e una conferenza cantonale (CCP) considerano questa iscrizione irrinunciabile. Un Cantone (GR) sottolinea tuttavia che le disposizioni temporali di protezione delle zone di tranquillità per la selvaggina possono mutare molto rapidamente e anche i confini territoriali devono poter essere ottimizzati in qualsiasi momento, se necessario. Benché tale iscrizione sia sostanzialmente auspicabile, occorre verificare se carte nazionali valevoli per più anni non siano uno strumento troppo statico per rispecchiare adeguatamente il processo dinamico delle zone di tranquillità per la selvaggina. GR teme che questa disposizione possa portare a difficoltà di esecuzione e quindi su questo punto la praticabilità dell'avamprogetto va riesaminata – assieme alle autorità cantonali della caccia. Tre con-

ferenze cantonali (CDC, CDFo, CIC) sono d'accordo con l'idea che la pubblicazione delle zone di tranquillità per la selvaggina migliori la trasparenza e quindi l'attuazione. Esse chiedono tuttavia un adeguamento delle competenze: i geodati di base necessari sono infatti di responsabilità dei Cantoni e non della Confederazione. Se delega la responsabilità della pubblicazione a Swisstopo, l'avamprogetto contraddice la legge sulla geoinformazione (LGI). È quindi proposta la seguente modifica del testo dell'ordinanza: «I servizi competenti per la delimitazione delle zone di tranquillità per la selvaggina provvedono affinché esse siano comunicate a un ampio pubblico mediante misure adatte».

Agricoltura: le associazioni delle regioni di montagna (SAB, SAV) suggeriscono di rendere i dati sulle zone di tranquillità per la selvaggina accessibili a chiunque non solo in forma stampata, bensì anche attraverso moderni canali di comunicazione, come Internet.

Art. 4^{bis} cpv. 5 OCP

Art. 4^{bis} cpv. 5

⁵ Nuova richiesta avanzata nell'ambito dell'indagine conoscitiva (*aiuto all'esecuzione zone di tranquillità per la selvaggina*).

Tre organizzazioni del settore del turismo e del tempo libero (CAS, Swiss Olympic, Swiss Cycling) chiedono un completamento dell'articolo sulle zone di tranquillità per la selvaggina con un capoverso 5, che incarichi l'UFAM di elaborare una direttiva concernente le zone di tranquillità per la selvaggina: (nuovo) «A tal fine, l'UFAM emana un aiuto all'esecuzione». L'aiuto all'esecuzione deve disciplinare almeno i seguenti punti: (1) scelta dello strumento per adempiere l'obiettivo di protezione conformemente al principio della proporzionalità (e cioè verifica dell'esistenza di possibilità alternative); (2) scelta dello strumento e concretizzazione della procedura concernente le restrizioni mediante zone di tranquillità per la selvaggina in caso di disturbi variabili nel tempo e nello spazio, come ad esempio in caso di conflitti tra l'arrampicata e le rocce su cui nidificano uccelli (mostrando che soluzioni flessibili mediante accordi rappresentano lo strumento privilegiato; se è comunque creata una zona di tranquillità per la selvaggina, deve essere garantita una verifica periodica della sua proporzionalità); (3) procedura di designazione e adeguamento periodico dei perimetri e della rete di percorsi delle zone di tranquillità per la selvaggina in caso di condizioni mutate, come ad esempio in seguito ai cambiamenti climatici (garantendo che la revisione può avvenire d'ufficio o su richiesta motivata); (4) attori e organizzazione della partecipazione obbligatoria.

4.7 Art. 8 «Messa in libertà di animali indigeni»

Art. 8 cpv. 1 OCP

Art. 8 cpv. 1

¹ Il Dipartimento può, con l'approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che:

Questo capoverso sulla messa in libertà di animali indigeni è stato ripreso dall'OCP in forma invariata. Le disposizioni suscitano una certa opposizione di principio.

Agricoltura: varie associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC) respingono categoricamente qualsiasi messa in libertà di animali, compresi quelli che vivevano qui storicamente e sono quindi considerati indigeni.

Protezione degli animali: la protezione degli animali (PSA, associazioni regionali) chiede che in questo articolo sia inserito un divieto della messa in libertà di animali cacciabili esclusivamente allo scopo di accrescere la popolazione cacciabile. Tale messa in libertà è contraria al principio secondo cui può essere utilizzata per scopi venatori unicamente la fauna presente in misura sufficiente.

Art. 8 cpv. 1 lett. a OCP

Art. 8 cpv. 1 lett. a

¹ ... a condizione che sia dimostrato che:

- a. esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie;

La disposizione, trasferita in questo capoverso senza modifiche, secondo cui gli animali indigeni possono essere messi in libertà solo in presenza di un habitat abbastanza grande, è discussa principalmente dai rappresentanti dell'agricoltura.

Agricoltura: secondo le associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SBFV, SoBV, Unione Contadini Ticinesi), in futuro le condizioni menzionate in questa lettera per una messa in libertà dovranno essere rispettate e imposte in modo nettamente più rigoroso. Siccome in Svizzera i grandi predatori non trovano alcun habitat, le messe in libertà effettuate non sarebbero state lecite e sarebbe stato possibile evitare molti conflitti. Le associazioni dell'agricoltura respingono categoricamente qualsiasi messa in libertà di animali, compresa quella di animali che vivevano qui storicamente e quindi sono considerati indigeni.

Regioni di montagna: SAB suggerisce di applicare all'immigrazione di specie indigene sostanzialmente gli stessi principi come per la loro messa in libertà: per gli interessati, infatti, non fa nessuna differenza se una specie è messa in libertà o immigra spontaneamente. Siccome per la messa in libertà deve esserci un habitat sufficiente, ciò vale anche per le specie che immigrano. Il ritorno dei grandi predatori, ad esempio della lince, va quindi visto con occhi critico. Per lo stesso motivo, anche il Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung ritiene che in futuro debba essere esclusa qualsiasi messa in libertà e immigrazione di tali specie.

Art. 8 cpv. 1 lett. b OCP

Art. 8 cpv. 1 lett. b

¹ ... a condizione che sia dimostrato che:

- b. sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie;

Questa disposizione, ripresa senza modifiche, non ha suscitato contestazioni.

Art. 8 cpv. 1 lett. c OCP

Art. 8 cpv. 1 lett. c

¹ ... a condizione che sia dimostrato che:

- c. non ne deriva pregiudizio per la conservazione della diversità delle specie e per le peculiarità genetiche e nemmeno per l'agricoltura e la selvicoltura;

Questa disposizione, ripresa dall'OCP in forma invariata, secondo cui possono essere messe in libertà soltanto specie che non causano pregiudizi per l'agricoltura e la selvicoltura, è discussa principalmente dai rappresentanti dell'agricoltura.

Agricoltura: diverse associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SBFV, SoBV, Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung, Unione Contadini Ticinesi) rilevano che secondo loro e in applicazione di questo articolo la messa in libertà (e l'immigrazione, che va trattata allo stesso modo) di grandi predatori non sarebbe stata lecita. Un'interpretazione più rigorosa di questa lettera avrebbe permesso di evitare molti conflitti. In futuro questa lettera va quindi applicata rigorosamente. Questo è uno dei motivi per cui le associazioni dell'agricoltura respingono categoricamente qualsiasi messa in libertà di animali, compresi quelli che vivevano qui storicamente e quindi sono considerati indigeni.

Economia forestale: Economia forestale Svizzera chiede che in caso di messa in libertà di animali indigeni si debba richiedere l'approvazione dei proprietari forestali in tutti i casi in cui si tratti di potenziali autori di danni da selvaggina nel bosco (p. es. i cervidi). A tal fine è necessaria una regolamentazione chiara e inequivocabile per i proprietari forestali o un'armonizzazione tra la legislazione federale e quella cantonale.

Art. 8 cpv. 1 lett. d OCP

Art. 8 cpv. 1 lett. d

¹ ... a condizione che sia dimostrato che:

- d. nuova richiesta avanzata nell'ambito dell'indagine conoscitiva (*altre condizioni per la messa in libertà*).

Varie associazioni chiedono di completare questo capoverso con una nuova lettera, che formuli condizioni supplementari per la messa in libertà di animali indigeni.

Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (VS) chiede che non possano più essere messi in libertà animali indigeni che «*d. possono causare danni ad animali da reddito, costituire un grave pericolo per impianti infrastrutturali o causare forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie della caccia e della pesca*».

Caccia: CacciaSvizzera chiede un adeguamento delle condizioni per la messa in libertà di animali indigeni analogo: (nuovo) «*d. non siano prevedibili forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia e della pesca*».

Agricoltura: FSAO e FSAC chiedono l'introduzione di una regolamentazione della responsabilità civile per i danni causati da animali messi in libertà (questa richiesta è avanzata anche da altre organizzazioni all'art. 8 cpv. 4).

Art. 8 cpv. 2 OCP

Art. 8 cpv. 2

² L'UFAM, con l'approvazione dei Cantoni, può autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera, ma minacciate d'estinzione. L'autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3.

La maggioranza dei partecipanti non si oppone a questa disposizione, ripresa in forma invariata. Vi si schierano chiaramente contro le associazioni dell'agricoltura.

Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (TG) fa notare che il rimando al capoverso 3 è sbagliato: bisognerebbe rimandare al capoverso 1.

Agricoltura: questo capoverso suscita la netta opposizione delle associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SBFV, SoBV, Prométerre, associazioni regionali), che ne chiedono la soppressione. Secondo loro non dovrebbero più esserci messe in libertà né reinsediamenti. Si oppongono con decisione alla messa in libertà di specie di animali, soprattutto se fa scattare inevitabilmente conflitti e i costi e le conseguenze non sono assunti da chi li causa (cfr. in proposito la richiesta alla lett. d o ai cpv. 3 e 4 di questo articolo). Per le associazioni dell'agricoltura, i grandi predatori non trovano alcun habitat in Svizzera e devono essere dissuasi efficacemente, senza eccezioni.

Art. 8 cpv. 3 OCP

Art. 8 cpv. 3

³ Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4).

Questa disposizione, ripresa in forma invariata, non suscita alcuna opposizione.

Agricoltura: diverse associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SoBV, Prométerre) e associazioni delle regioni di montagna (SAB, SAV) chiedono l'introduzione di una regolamentazione della responsabilità civile per i danni causati da animali messi in libertà (questa richiesta è trattata all'art. 8 cpv. 4 con altre richieste dello stesso tenore).

Art. 8 cpv. 4 OCP

Art. 8 cpv. 4

⁴ Nuova richiesta avanzata nell'ambito dell'indagine conoscitiva (*responsabilità civile in caso di messa in libertà*).

Agricoltura: diverse associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SBFV, SoBV, Prométerre, associazioni regionali) e le associazioni delle regioni di montagna (SAB, SAV) chiedono l'introduzione di una regolamentazione della responsabilità civile per tutti i danni attribuibili ad azioni di messa in libertà di animali indigeni con il seguente nuovo capoverso 4: «*Chi mette in libertà animali risponde integralmente dei danni provocati dagli animali messi in libertà e dai loro discendenti.*» Secondo loro, ogni attore è responsabile e deve rispondere delle sue azioni. Ciò vale sia per i privati che per lo Stato: questa regolamentazione deve quindi essere applicata per analogia anche alle specie di animali protette dalla Confederazione e gestite nell'ambito di strategie, in altre parole non solo per le specie messe in libertà, bensì anche per quelle che immigrano spontaneamente, in particolare i grandi carnivori che causano solo pregiudizi all'agricoltura. Per l'agricoltura non fa nessuna differenza se gli animali sono immigrati o messi in libertà.

FSAO e FSAC chiedono la stessa cosa, ma con un'altra formulazione: «*I costi della messa in libertà di specie (danni ad animali da reddito, onere delle misure di protezione ecc.) sono a carico del DATEC*».

4.8 Art. 8^{bis} «Gestione di animali non indigeni»

Art. 8^{bis} OCP

Art. 8^{bis} Gestione di animali non indigeni.

La separazione dell'articolo 8 vigente in due articoli separati (l'art. 8 sulla messa in libertà di animali indigeni trattato sopra e il presente art. 8^{bis}, che disciplina la gestione di specie non indigene) suscita sostanzialmente consensi. In generale si fa notare che un'attuazione coerente del nuovo articolo 8^{bis} serve alla prevenzione dell'introduzione di specie non indigene.

Art. 8^{bis} cpv. 1 OCP

Art. 8^{bis} cpv. 1

¹ Non possono essere messi in libertà animali che non appartengono alla diversità delle specie indigene.

Il divieto di messa in libertà di specie non indigene, ripreso in forma invariata, non suscita alcuna opposizione.

Solo un'associazione regionale di protezione degli uccelli (BirdLife Luzern) suggerisce di estendere tale divieto ad altri gruppi di animali, segnatamente i rettili, gli anfibi, i pesci e i granchi, se tale divieto non figura altrove.

Art. 8^{bis} cpv. 2 OCP

Art. 8^{bis} cpv. 2

² Nell'allegato, il Dipartimento designa le specie animali invasive non indigene, la cui importazione e detenzione sono soggette ad autorizzazione. Se acquisisce nuove conoscenze sulla loro invasività, adegua questo elenco dopo aver sentito i servizi federali e gli ambienti interessati.

Lo scorporo dell'elenco delle specie soggette ad autorizzazione in un allegato dell'OCP, gestibile in modo più flessibile, ossia adeguabile da parte del Dipartimento, non suscita alcuna opposizione di principio. In generale suscita consensi il fatto che questo articolo permette di rafforzare la prevenzione della diffusione indesiderata di specie non indigene. Sono tuttavia avanzate alcune richieste di adeguamento dettagliate.

Cantoni e conferenze cantonali: vari Cantoni (AR, GE, TG) e una conferenza cantonale (CCP) propongono di sostituire il termine «invasive» con quello più neutrale di «*neozoi*» o con «*specie problematiche*», dal momento che in genere l'invasività effettiva di molte specie non è chiara in anticipo. È chiesta una rielaborazione dell'elenco delle specie ed è proposta una sua suddivisione in specie cacciabili e non cacciabili. Un Cantone (SZ) chiede un'armonizzazione accurata dell'OCP con l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (in particolare l'allegato 2 dell'OEDA).

Vari Cantoni e organizzazioni (GE, GL, NE, TG, Falknervereinigung, ASPU, SSBF, Verein Wildtierforschung Schweiz, associazioni regionali) chiedono una rielaborazione

dell'elenco di specie riportato nell'allegato secondo criteri chiari. Concretamente si chiede l'inserimento del «*visone americano*» (NE), del «*wapiti*» (GE), del «*parrocchetto monaco e del parrocchetto dal collare*» (ASPU) nonché una verifica dello statuto del «*cigno reale*» (TG), della «*pernice rossa*» (SSBF), del «*daino*» (GE) e della «*casarca*» (GL) e l'adeguamento dell'espressione «*ibridi di specie di rapace*» (Falknervereinigung).

Art. 8^{bis} cpv. 3 OCP

Art. 8^{bis} cpv. 3

³ Per l'importazione di animali di cui nell'allegato è necessaria un'autorizzazione dell'UFAM, che può essere rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico.

Le nuove autorizzazioni richieste per l'importazione delle specie elencate nell'allegato non suscita alcuna opposizione. In generale, il principio della prevenzione, che può così essere migliorata, suscita consensi.

Uffici federali: un ufficio federale (UFV) ritorna sul parere del 9 novembre 2010 formulato nell'ambito della prima consultazione degli uffici: siccome l'esecuzione dell'obbligo di autorizzazione resterà di sua competenza, nel testo dell'ordinanza l'UFAM deve essere sostituito dall'UFV.

Art. 8^{bis} cpv. 4 OCP

Art. 8^{bis} cpv. 4

⁴ Per la detenzione di animali di cui nell'allegato è necessaria un'autorizzazione dell'autorità cantonale, che può essere rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico.

Le nuove autorizzazioni per la detenzione delle specie elencate nell'allegato suscitano una certa opposizione. In generale, tuttavia, il principio della prevenzione, che può così essere migliorata, suscita consensi.

Cantoni e conferenze cantonali: due Cantoni (BS, TG) ritengono che tale obbligo di autorizzazione ai sensi del diritto sulla caccia per le specie di uccelli di cui all'allegato vada soppresso poiché da un lato è sufficiente un'autorizzazione per la detenzione ai sensi del diritto sulla protezione degli animali (secondo l'art. 7 OPAn) (BS) e dall'altro per le specie di uccelli dell'elenco occorre trovare una soluzione analoga a quella per le specie di mammiferi elencate nel diritto sulla protezione degli animali. Ciò renderebbe superfluo l'obbligo di autorizzazione ai sensi del diritto sulla caccia. Secondo questi Cantoni non si può pretendere che una persona debba richiedere fino a tre autorizzazioni (UFV, UFAM, Cantone). Inoltre l'obbligo di autorizzazione per l'importazione (cpv. 3) e quello per la detenzione (cpv. 4) contemplano lo stesso unico criterio, ossia la prova che gli animali non possano sfuggire. Secondo TG, il contenuto dell'autorizzazione per la detenzione dovrebbe essere più ampio rispetto a quanto previsto per i mammiferi dal diritto sulla protezione degli animali vigente: in altre parole, le condizioni per la detenzione dovrebbero essere disciplinate in modo più preciso.

Protezione degli animali: il fronte della protezione degli animali (PSA) accoglie favorevolmente il miglioramento della prevenzione apportato da questo articolo.

Agricoltura: diverse associazioni dell'agricoltura sottolineano la necessità di una difesa efficace contro le specie non indigene. Singole associazioni dell'agricoltura (FSAO,

SBFV) chiedono quindi che le autorità competenti controllino efficacemente il rispetto di questa disposizione e sanzionino le violazioni.

Art. 8^{bis} cpv. 5 OCP

Art. 8^{bis} cpv. 5

⁵ Non sono rilasciate autorizzazioni per l'importazione e la detenzione di gobbi della Giamaica, ibridi di rapace e scoiattoli grigi. Possono essere autorizzate deroghe per le detenzioni esistenti e per scopi di ricerca.

Il nuovo divieto di detenzione per tre specie non suscita alcuna opposizione di principio. In generale, il principio della prevenzione, che può così essere migliorata, suscita consensi.

Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (BL) chiede che siano fissati periodi transitori chiari entro i quali le detenzioni esistenti delle tre specie menzionate vanno eliminate. Quale soluzione transitoria, questi animali dovrebbero essere sterilizzati e gli animali morti non dovrebbero essere sostituiti. Devono restare ammesse deroghe per scopi di ricerca. Un Cantone (TG) attira l'attenzione sul fatto che il rapporto esplicativo non sia coerente con il testo dell'ordinanza, poiché menziona unicamente la detenzione e non l'importazione. Il rapporto esplicativo va quindi completato di conseguenza. Anche le disposizioni transitorie vanno formulate in modo più preciso: «*Possono essere autorizzate deroghe in materia di detenzione per le detenzioni esistenti e per scopi di ricerca*». Si avrebbe così la garanzia che non saranno importati altri animali indesiderati di queste specie.

Caccia: la schweizerische Falknervereinigung è sostanzialmente d'accordo con il divieto di detenere «*ibridi di rapace*», ma suggerisce di usare l'espressione «*ibridi di specie di rapaci*», poiché solo questi sono riconoscibili nella prassi, a differenza degli ibridi tra sottospecie. Una federazione regionale di caccia (Verein Zürcher Jagdaufseher) si oppone invece all'inutile divieto di detenere «*ibridi di rapace*», dal momento che ibridi di rapace possono anche sfuggire all'estero e volare tranquillamente da noi. Questo divieto è il frutto degli interessi particolari degli allevatori di falchi pellegrini, che vogliono così assicurarsi le possibilità di vendere i loro uccelli di specie pura.

Protezione degli uccelli: nessuno si oppone alle tre specie menzionate nell'elenco. Singole associazioni suggeriscono tuttavia di valutare l'aggiunta di altre specie, ad esempio la «*casarca*» (ASPU, Nos Oiseaux, ALA) o il «*cigno nero*» (ALA).

Protezione degli animali: il fronte della protezione degli animali (PSA, associazioni regionali) accoglie favorevolmente il miglioramento della prevenzione apportato da questo articolo.

Art. 8^{bis} cpv. 6 OCP

Art. 8^{bis} cpv. 6

⁶ I Cantoni provvedono affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si diffondano; se minacciano la diversità delle specie indigene, i Cantoni li allontanano, nella misura del possibile. Essi ne informano l'UFAM. Per quanto necessario, l'UFAM coordina le misure.

L'obbligo di allontanamento dei neozoi da parte dei Cantoni, ripreso in forma invariata, non suscita alcuna opposizione di principio.

Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (GE) chiede che nella gestione dei neozoi si faccia una distinzione tra le specie già insediate in Svizzera (p. es. cervo Sika, muflone, anatra mandarina) e quelle non ancora insediate in Svizzera (p. es. gobbo della Giamaica). Per i neozoi insediatisi occorre definire delle zone all'interno delle quali la specie insediata può essere tollerata, mentre nelle altre zone va combattuta per evitare che si diffonda.

Protezione degli animali: varie associazioni di protezione degli animali (PSA, STVT associazioni regionali) con il sostegno di associazioni di protezione degli uccelli (ASPU) si chiedono, come GE, se nella gestione delle specie non indigene non si debba fare una distinzione tra i neozoi insediatisi da tempo e i nuovi arrivati, che possono ancora essere bloccati. Per i neozoi insediatisi da tempo, per motivi di protezione degli animali s'impone un periodo di protezione, in particolare se fino a quel momento la specie non si è rivelata particolarmente problematica (p. es. procione). WWF chiede che prima di interventi di regolazione debba essere fornita la prova scientifica che tale regolazione sia efficace a lungo termine e che la misura sia finanziariamente sostenibile. Per questo motivo propone la seguente modifica dell'articolo 8 capoverso 6: *«I Cantoni provvedono affinché ... non si diffondano; (nuovo) se è possibile fornire la prova che le misure sono finanziariamente sostenibili ed efficaci a lungo termine, i Cantoni li allontanano, nella misura del possibile».*

Agricoltura: diverse associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SBFV, associazioni regionali) chiedono di lottare rigorosamente contro gli animali di specie non indigene messi in libertà o sfuggiti. I Cantoni devono assolutamente allontanarli. A tal fine è necessaria una formulazione più precisa.

Protezione delle risorse: anche il Verein Wildtierforschung Basel chiede un obbligo di allontanamento più coerente per i Cantoni e suggerisce la seguente formulazione: *«... (nuovo) in particolare se possono minacciare la diversità delle specie indigene, i Cantoni li allontanano, nella misura del possibile».*

4.9 Art. 9 «Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette»

Art. 9 cpv. 1 OCP

Art. 9 cpv. 1

¹ Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli, cesene e merli.

Dall'elenco delle specie animali protette contro le quali gli agricoltori possono adottare misure di autodifesa sono state eliminate le specie di passero. L'elenco suscita qualche opposizione.

Cantoni e conferenze cantonali: due Cantoni (GE, ZG) e una conferenza cantonale (CDP) ritengono che tutte le specie di uccelli ancora menzionate (stornelli, cesene, merli) debbano essere stralciate dall'elenco, visti i metodi non letali disponibili in alternativa. Un Cantone (BE) chiede che i cormorani possano essere dissuasi mediante abbattimenti di autodifesa da parte di pescatori professionisti titolari di un'autorizzazione di caccia al di fuori del periodo di caccia.

Protezione delle risorse: un partito politico (I Verdi), diverse organizzazioni di protezione della natura (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, ALA, associazioni regionali) e un'istituzione scientifica (Stazione ornitologica) chiedono l'eliminazione della cesena dall'elenco delle specie animali protette contro le quali possono essere prese misure di autodifesa nell'agricoltura. Questa specie è stata inserita recentemente nella Lista rossa quale specie vulnerabile. Il fronte della protezione degli animali (PSA, associazioni regionali) chiede addirittura di vietare l'autodifesa nell'agricoltura in generale, perché solo specialisti (badatori, cacciatori) possono assicurare un trattamento e un'uccisione conformi alla protezione degli animali.

Agricoltura: le associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, associazioni regionali) respingono la limitazione dell'autodifesa nell'agricoltura. L'agricoltore vi fa ricorso moderatamente, ma in caso di danni deve poter intervenire. Un'organizzazione (Prométerre) chiede che sia menzionata espressamente nell'elenco la cornacchia nera.

Art. 9 cpv. 2 OCP

Art. 9 cpv. 2 secondo periodo

2 ... Nel determinare il momento tengono conto della protezione degli uccelli adulti durante la cova.

Il nuovo requisito di rispettare la protezione delle madri nell'ambito dell'autodifesa nell'agricoltura suscita opposizione.

Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (TG) chiede la soppressione del secondo periodo del capoverso 2, poiché la protezione degli uccelli adulti durante la cova nell'ambito dell'autodifesa nell'agricoltura non può essere attuata in questa forma vincolante: è infatti impossibile riconoscere gli uccelli adulti che nidificano senza un nido. Questo requisito potrebbe essere attuato coerentemente solo se si rinunciava in generale alle misure di autodifesa nell'agricoltura durante la cova.

Agricoltura: le associazioni dell'agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SBFV, associazioni regionali) chiedono la soppressione del secondo periodo del capoverso 2. Una limitazione dell'autodifesa nei periodi di svezzamento dei piccoli (protezione delle madri) è inaccettabile. L'agricoltore fa ricorso all'autodifesa moderatamente, ma deve poter intervenire in qualsiasi momento. Il periodo dei danni dei corvidi sul granoturco che germoglia, ad esempio, coincide con la cova della cornacchia nera.

Protezione degli animali: le associazioni di protezione degli animali (PSA, associazioni regionali) accolgono favorevolmente la protezione degli uccelli adulti durante la cova, ma chiedono che l'autodifesa sia limitata allo stesso modo anche per le specie cacciabili (p. es. per la martora), nel caso in cui non sia adottato un divieto generale dell'autodifesa nell'agricoltura – come rivendicato da PSA.

Protezione della natura e degli uccelli: le associazioni di protezione della natura e degli uccelli (ProNatura, ASPU, WWF, ALA) accolgono favorevolmente la protezione degli uccelli adulti durante la cova. ALA chiede però che la protezione sia estesa anche ai piccoli: nel progetto l'espressione «uccelli adulti» andrebbe quindi sostituita con «uccelli».

4.10 Art. 10 «Risarcimento e prevenzione dei danni»

Art. 10 cpv. 1 OCP

Art. 10 cpv. 1

¹ La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:

- a. l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi e lupi;
- b. il 50 per cento dei costi dovuti a danni causati da castori, lontre e aquile

Questo capoverso, che disciplina il risarcimento dei danni causati da animali protetti da parte della Confederazione, non era parte del progetto. Varie organizzazioni ne chiedono tuttavia un adeguamento.

Cantoni e conferenze cantonali: due Cantoni (FR, NE) e una conferenza cantonale (suissemelio) chiedono che in futuro i danni causati dal castoro come pure le necessarie misure di prevenzione siano risarciti dalla Confederazione. FR rivendica un risarcimento totale (e cioè del 100%). Due Cantoni (FR, NE) e una conferenza cantonale (suissemelio) chiedono di includere nei danni del castoro anche i «*danni infrastrutturali e le relative misure di prevenzione*» nonché i «*danni indiretti alle colture agricole*». Questi aspetti vanno menzionati espressamente nella Strategia castoro. Un Cantone (BE) chiede di inserire all'articolo 10 capoverso 1 OCP anche lo «*smergo maggiore e l'airone cenerino*» quale specie soggette a risarcimento.

Protezione delle risorse: un partito politico (I Verdi) e un'associazione di protezione della natura (ProNatura) chiedono un completamento del capoverso 1, nel senso che la Confederazione è tenuta a risarcire i danni causati dalle specie animali protette solo se sono state adottate misure di prevenzione preliminari: capoverso 1: «*La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina, (nuovo) a condizione che siano state prese tutte le misure di prevenzione possibili: ...*» Ciò è importante poiché nella gestione degli animali protetti va sempre rispettata la seguente sequenza a cascata delle misure: (1) protezione delle specie, (2) prevenzione, (3) risarcimento, (4) intervento (conformemente agli art. 78 cpv. 4 e 79 Cost., agli art. 1 lett. d e 18 LPN nonché agli art. 1 e 12 cpv. 1 LCP). Secondo un'associazione di protezione (Helvetia Nostra) un'applicazione concreta in particolare per le misure di protezione delle greggi.

Utilizzazione delle risorse: tre associazioni (CacciaSvizzera, FSP) chiedono l'introduzione di un obbligo di risarcimento per i danni dell'airone cenerino e dello smergo maggiore mediante la seguente aggiunta all'articolo 10 capoverso 1 lettera b: «*La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina: il 50 per cento dei costi dovuti a danni causati da (nuovo) aironi cenerini e smerghi maggiori*». Dall'entrata in vigore dell'OCP nel 1988 in alcune regioni si è infatti assistito a un forte aumento di questi uccelli. Anche l'associazione dei piscicoltori (VSF) chiede un obbligo di risarcimento dei danni causati dall'airone cenerino. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni causati dagli uccelli piscivori e delle misure di prevenzione, i piscicoltori chiedono di essere trattati come gli agricoltori nell'ambito del risarcimento dei danni causati dal lupo, dalla lince o dal castoro.

Agricoltura: un'associazione dell'agricoltura (Prométerre) chiede che la Confederazione risarcisca i danni del castoro nella misura dell'80 per cento e non più del 50 per cento: ar-

articolo 10 capoverso 1 lettera a «l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e (nuovo) castori».

Art. 10 cpv. 5 OCP

Art. 10 cpv. 5

⁵ L'UFAM può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti:

Il capoverso 5 dell'articolo 10 OCP, che disciplina la possibilità l'UFAM di ordinare misure contro determinate specie animali protette, non era oggetto della revisione. Qualche organizzazione chiede tuttavia un adeguamento di questo capoverso.

Cantoni e conferenze cantonali: due Cantoni (BE, FR) e quattro conferenze cantonali (CDC, CDFo, CIC, suissemelio) chiedono che la possibilità di ordinare misure individuali contro il castoro sia trasferita dalla sfera di competenza della Confederazione a quella dei Cantoni.

Utilizzazione delle risorse: un'associazione (FSV) chiede che in futuro in caso di danni rilevanti l'UFAM possa ordinare misure anche contro lo smergo maggiore e l'airone cenerino mediante questa aggiunta all'articolo 10 capoverso 5: «L'UFAM può ordinare misure contro ... (nuovo) aironi cenerini e smerghi maggiori che causano danni rilevanti».

Art. 10 cpv. 6 OCP

Art. 10 cpv. 6

⁶ L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui al capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

Il capoverso sulle strategie nazionali che l'UFAM emana per le specie protette secondo l'articolo 10 capoverso 1 OCP, riveduto e ampliato, non suscita alcuna opposizione di principio. Sono tuttavia chiesti numerosi adeguamenti e miglioramenti.

Un Cantone (BE) e alcune associazioni di utilizzazione delle risorse (CacciaSvizzera, FSP, VSF) chiedono che l'UFAM rediga strategie concernenti l'airone cenerino e lo smergo maggiore oltre alle specie già oggetto di strategie (menzionando queste due specie all'art. 10 cpv. 1 OCP) e che sia disciplinato anche il risarcimento delle misure di prevenzione negli impianti di piscicoltura (comprese le modifiche edilizie).

Art. 10 cpv. 6 lett. a OCP

Art. 10 cpv. 6 lett. a

⁶ L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui al capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

a. la protezione delle specie;

Il requisito di garantire la protezione delle specie nell'ambito dell'elaborazione delle strategie di tutela delle specie protette non suscita praticamente alcuna opposizione.

Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (VS) ritiene tuttavia che la presenza di comunità di riproduzione funzionanti di grandi predatori non debba essere una condizione indispensabile per la regolazione: ciò non rispecchia la volontà del Parlamento né è desumibile dalla legge. Dalle strategie dovrebbe per contro emergere chiaramente la vo-

lontà di raggiungere densità di grandi predatori sostenibili dal profilo regionale e socio-economico. I Cantoni vanno assolutamente coinvolti nell'elaborazione di tali strategie e in merito alle soglie di danno, alle misure di prevenzione, alla delimitazione dei perimetri e alle possibilità di regolazione nelle bandite federali di caccia.

Agricoltura: un'associazione dell'agricoltura (Unione Contadini Ticinesi) chiede che nelle strategie siano create abbastanza possibilità di deroga (p. es. per le soglie di danno) in modo da tener conto delle situazioni regionali nei Cantoni (conformemente alla richiesta alle tre nuove lettere all'art. 4 cpv. 1 lett. h).

Protezione della natura e degli uccelli: diverse associazioni di protezione della natura e degli uccelli (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, ALA, FP, associazioni regionali) sottolineano già nell'ambito dei loro pareri sul progetto che l'UFAM dovrà elaborare le strategie nazionali conformemente al mandato costituzionale di protezione delle specie e in una prospettiva intercantonale.

Art. 10 cpv. 6 lett. b OCP

Art. 10 cpv. 6 lett. b

⁶ L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui al capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;

La menzione specifica della prevenzione quale elemento importante delle strategie non suscita opposizione. Varie organizzazioni intervengono però sulla definizione di situazioni di pericolo in relazione al castoro e sulla prevenzione dei danni del castoro.

Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (SO) e una conferenza cantonale (CCP) attirano l'attenzione sul fatto che per risolvere durevolmente i conflitti con il castoro è fondamentale delimitare uno spazio riservato alle acque abbastanza grande (conformemente all'ordinanza sulla protezione delle acque); i conflitti con il castoro nascono principalmente dove tale spazio è insufficiente (p. es. dove le piste passano troppo vicino alle acque). Sul versante opposto, una conferenza cantonale (suissemelio) sottolinea che lo spostamento di una pista agricola lontano dall'acqua è un'operazione estremamente complicata, che riguarda anche i diritti di proprietà. Essa chiede un adeguamento del rapporto esplicativo in modo da precisare che tali misure comportano un onere e costi notevoli. Chiede inoltre che nella Strategia castoro siano definite espressamente le possibili misure di prevenzione negli impianti tecnico-culturali.

Partiti politici: anche I Verdi rilevano che il 90 per cento dei conflitti con il castoro può essere risolto adeguando lo spazio riservato alle acque (conformemente all'ordinanza sulla protezione delle acque). Questa importantissima misura di prevenzione va quindi assolutamente inserita nell'OCP. Nel caso in cui l'articolo 4 capoverso 1 lettera f OCP non dovesse essere soppresso, I Verdi sottolineano che secondo loro vanno considerati unicamente i pericoli per l'uomo e che gli impianti infrastrutturali vanno limitati alle opere di protezione contro le piene, agli impianti in zone d'insediamento nonché alle strade nazionali e cantonali.

Protezione della natura e degli uccelli: anche varie organizzazioni di protezione (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP, ALA, Helvetia Nostra) sottolineano che gli interventi nelle popolazioni di castori non sono mai una soluzione a lungo termine e che il 90

per cento dei conflitti con il castoro può essere risolto in modo molto più sostenibile ed economico adeguando le acque (spazio riservato alle acque conformemente all'ordinanza sulla protezione delle acque). A tal fine occorre quindi integrare espressamente l'ordinanza sulla protezione delle acque nell'OCP e nella Strategia castoro. Nel caso in cui l'articolo 4 capoverso 1 lettera f OCP non fosse soppresso, come da esse richiesto, queste organizzazioni chiedono di limitare le fattispecie di pericolo a «*opere di protezione contro le piene, impianti in zone d'insediamento nonché strade nazionali e cantonali d'interesse pubblico*», sottolineando che per pericolo intendono esclusivamente i pericoli per l'uomo.

Art. 10 cpv. 6 lett. c OCP

Art. 10 cpv. 6 lett. c

⁶ L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui al capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

c. la promozione di misure di prevenzione;

La menzione specifica della promozione di misure di prevenzione tra i contenuti delle strategie non suscita alcuna opposizione di principio.

Cantoni e conferenze cantonali: una conferenza cantonale (suissemelio) chiede di menzionare in questa lettera non solo la promozione, ma anche il finanziamento delle misure di prevenzione contro i danni del castoro negli impianti tecnico-culturali: «*la promozione di misure di prevenzione (nuovo) e il loro risarcimento*». Inoltre la competenza decisionale sulle misure di prevenzione adeguate va delegata ai Cantoni e le misure di prevenzione adeguate negli impianti tecnico-culturali vanno definite espressamente nella Strategia castoro.

Agricoltura: anche varie associazioni dell'agricoltura (FSAO, FSAC, VSF) chiedono di menzionare espressamente il finanziamento delle misure con un'aggiunta alla lettera c: «*la promozione (nuovo) e il finanziamento di misure di prevenzione*».

Protezione della natura: alcune associazioni di protezione della natura (Helvetia Nostra, associazioni regionali) chiedono di completare la lettera c con requisiti concreti relativi alla prevenzione: «*c. la promozione (nuovo) e l'applicazione concreta di misure di prevenzione, in particolare la sorveglianza ininterrotta degli animali da reddito estivi*».

Art. 10 cpv. 6 lett. d OCP

Art. 10 cpv. 6 lett. d

⁶ L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui al capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

d. l'accertamento dei danni e il loro risarcimento;

L'idea che il risarcimento dei danni debba essere definito nelle strategie non suscita alcuna opposizione di principio.

Cantoni e conferenze cantonali: due Cantoni (FR, NE) e una conferenza cantonale (suissemelio) chiedono che la Strategia castoro disciplini espressamente il risarcimento dei danni infrastrutturali e delle relative misure di prevenzione. suissemelio chiede inoltre che la competenza decisionale sui risarcimenti sia delegata ai Cantoni e che nella Stra-

tegia castoro si precisi che nell'ambito dell'accertamento dei danni e del loro risarcimento si tenga conto delle spese di eliminazione dei danni del castoro agli impianti tecnico-culturali.

Partiti politici: un partito politico (I Verdi) chiede un esame dell'obbligo di risarcimento dei danni infrastrutturali causati dal castoro nel diritto federale.

Pesca: l'assicurazione dei piscicoltori svizzera (VSF) chiede che i danni causati dall'airone cenerino in impianti di piscicoltura siano soggetti a risarcimento. Nella Strategia airone cenerino chiesta da VFS bisognerà disciplinare anche il risarcimento delle misure di prevenzione negli impianti di piscicoltura (comprese le modifiche edilizie). Per i danni causati dall'airone cenerino, i piscicoltori vanno risarciti come i contadini quando subiscono danni causati dal lupo.

Agricoltura: un'associazione dell'agricoltura (Unione Contadini Ticinesi) chiede che per stimare i danni si utilizzino i dati aziendali attuali, completando la lettera d come segue: *«l'accertamento dei danni (nuovo) mediante i dati aziendali attuali e il loro risarcimento.»* Sarà così possibile risarcire i danni causati dai grandi predatori in base agli animali da reddito mancanti (e non semplicemente agli animali sbranati presentati effettivamente): in futuro potranno così essere risarciti anche gli animali sbranati non ritrovati e gli animali dispersi.

Art. 10 cpv. 6 lett. e OCP

Art. 10 cpv. 6 lett. e

⁶ L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui al capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

- e. le condizioni per la dissuasione, la cattura o l'abbattimento, in particolare in base all'entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci;

Un aspetto fondamentale delle strategie nazionali è la definizione di soglie di danno, possibili perimetri d'intervento e altre condizioni concernenti misure individuali o misure di regolazione, ovvero di cattura o abbattimento, di animali protetti. Il fatto che questi aspetti importanti vadano definiti nelle strategie nazionali non suscita praticamente alcuna opposizione. Su questa lettera sono tuttavia pervenute diverse proposte di modifica dettagliate.

Cantoni e conferenze cantonali: nel caso di una mancata soppressione dell'articolo 4 capoverso 1 lettera g OCP, un Cantone (GL) chiede che le strategie definiscano in modo chiaro e comprensibile quando le perdite a livello dei proventi delle regalie sono considerate *«forti»* e di conseguenza giustificano un intervento negli effettivi di specie protette. Un Cantone (VD) rileva che dal 2003 la competenza di abbattere singoli linci, lupi e orsi spetta ai Cantoni. Per questo motivo, la prevista consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure individuali contro questi animali va soppressa dal testo dell'ordinanza. Un Cantone (VS) chiede di rendere obbligatorio il coinvolgimento dei Cantoni nell'ambito dell'elaborazione di queste strategie.

Caccia: CacciaSvizzera propone di completare la lettera e come segue: (nuovo) *«le condizioni per ... (nuovo) la regolazione degli effettivi»*.

Pesca: VSF chiede di prevedere nella strategia nazionale concernente l'airone cenerino da esso richiesta sia prevista l'introduzione di abbattimenti speciali per l'airone cenerino negli impianti di piscicoltura.

Protezione della natura e degli uccelli: diverse associazioni di protezione della natura e degli uccelli (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, ALA, FP, associazioni regionali) sono sostanzialmente favorevoli a questa lettera. Manifestano anche comprensione per il fatto che la definizione di questi aspetti richieda una certa flessibilità. È però indispensabile che i criteri per le misure siano stabiliti in modo dettagliato nonché comprensibile e giustificabile nell'ambito della revisione delle strategie e che si sentano i gruppi d'interesse. Queste associazioni chiedono però anche chiaramente lo stralcio di tutte le aggiunte (e cioè condizioni d'intervento, soglie di danno) in questa lettera che rappresentano una conseguenza logica dell'attuazione dell'articolo 4 capoverso 1 lettera g (perdite nell'ambito delle regalie). Si tratta di elementi obsoleti, dal momento che le associazioni respingono per principio questo motivo di regolazione. Helvetia Nostra chiede inoltre che nell'ambito della «*consultazione preliminare dell'UFAM*» menzionata al termine della lettera sia soppressa l'aggiunta «*in caso di misure contro singoli orsi, lupi e castori*».

Privati: un privato (Dominique Bonny, VD) chiede di menzionare tra le misure di regolazione non solo la cattura e l'abbattimento, bensì anche la castrazione/sterilizzazione di eventuali grandi predatori catturati, ad esempio linci nell'ambito di azioni di cattura per scopi scientifici.

Art. 10 cpv. 6 lett. f OCP

Art. 10 cpv. 6 lett. f

⁶ L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui al capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

f. il coordinamento intercantonale delle misure;

Nel complesso, la menzione del coordinamento intercantonale quale elemento importante delle strategie non suscita alcuna opposizione di principio.

Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (GE) chiede di menzionare espressamente anche il coordinamento internazionale, oltre i confini nazionali.

Caccia: anche CacciaSvizzera ritiene che debba essere menzionato il coordinamento internazionale, oltre i confini nazionali.

Protezione della natura: due associazioni (ProNatura, Gruppe Wolf Schweiz) sottolineano la grande importanza del coordinamento intercantonale e internazionale delle misure. Siccome la selvaggina non si ferma ai confini politico-amministrativi, esse rivendicano un'ottimizzazione dei compartimenti intercantonali, che devono sempre essere formati da più Cantoni e adeguarsi alla grande mobilità degli animali, soprattutto nel caso del lupo.

Art. 10 cpv. 6 lett. g OCP

Art. 10 cpv. 6 lett. g

⁶ L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui al capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

g. nuove richieste avanzate nell'ambito dell'indagine conoscitiva (*diffusione perseguita; soglie regionali di danno*);

Due organizzazioni chiedono l'introduzione in questo capoverso sulle strategie nazionali di una nuova lettera g.

Caccia: CacciaSvizzera chiede che sia introdotto l'aspetto, ai suoi occhi particolarmente importante, della diffusione delle specie conflittuali perseguita: (nuovo) «*g. le diffusione delle specie perseguita*». In proposito, CacciaSvizzera sottolinea che è sbagliato determinare artificialmente il numero di lupi e branchi per ogni compartimento. Secondo questa organizzazione, queste specie non devono essere presenti ovunque. I grandi predatori dovrebbero piuttosto essere presenti nel paesaggio antropizzato solo dove possono integrarsi sostanzialmente senza causare danni (intesi come danni ad animali da reddito e alla selvaggina). Non sono le forme di utilizzazione tradizionale che devono adattarsi alla presenza dei grandi predatori, ma il contrario. Per questo motivo è importante un monitoraggio internazionale delle popolazioni di grandi predatori: se a livello internazionale la sopravvivenza di queste specie è assicurata, ad esempio se vi sono popolazioni consistenti nei Paesi limitrofi e tale effettivo è sufficiente per la sopravvivenza della specie, la presenza di questi grandi predatori sul nostro territorio nazionale è superflua, tanto più che le popolazioni alpine di lupo, lince o orso bruno non rappresentano sottospecie geneticamente particolari, che devono quindi essere conservate da noi.

Agricoltura: un'associazione dell'agricoltura (Unione Contadini Ticinesi) chiede che nelle strategie siano definiti i nuovi motivi di regolazione da essa proposti (conformemente alla richiesta di tre nuove lettere all'art. 4 cpv. 1 lett. h) e previste possibilità di deroga (p. es. per le soglie di danno) in modo da tener conto delle situazioni regionali nei Cantoni.

4.11 Art. 11 «Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici»

Art. 11 cpv. 2 OCP

Art. 11 Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici

² Nell'ambito dei crediti accordatigli, l'UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d'ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

L'articolo concernente la ricerca su mammiferi e uccelli selvatici non era oggetto del progetto.

Un'organizzazione (CacciaSvizzera) chiede tuttavia un adeguamento di questo capoverso, in modo tale che l'UFAM possa sostenere in particolare il monitoraggio dei grandi predatori nonché la ricerca sulla predazione: (nuovo) Titolo dell'articolo 11: «*Monitoraggio e ricerca su mammiferi e uccelli selvatici*». Aggiunta al contenuto del capoverso 2: «*Nell'ambito dei crediti accordatigli, l'UFAM promuove la (nuovo) sorveglianza e la ricer-*

ca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d'ornitologia, in particolare (nuovo) il monitoraggio e la ricerca sui danni da selvaggina, (nuovo) sulla predazione e sulle malattie degli animali selvatici.»

4.12 Art. 21 «Diritto transitorio»

Art. 21 OCP

Art. 21

Abrogato

Nuove richieste avanzate nell'ambito dell'indagine conoscitiva (*zone di tranquillità per la selvaggina, divieti di detenzione, esame cani da caccia*)

L'abrogazione della moratoria sulla starna suscita qualche opposizione, il cui contenuto è già stato illustrato all'articolo 3^{bis} capoverso 1 OCP.

Attuazione delle zone di tranquillità per la selvaggina: un partito politico (I Verdi) e un'organizzazione di protezione della natura (ProNatura) chiedono che sia inserita nel diritto transitorio una disposizione supplementare che obblighi i Cantoni a presentare le potenziali regioni per la creazione di zone di tranquillità per la selvaggina entro il 2015.

Attuazione dei divieti di detenzione: in merito ai divieti di detenzione di tre specie previsti all'articolo 8^{bis} capoverso 5 OCP, un Cantone (BS) chiede che siano definiti termini di transizione entro i quali le detenzioni esistenti debbano essere eliminate o autorizzate a titolo di deroga. Nel frattempo, quale soluzione di transizione gli animali dovrebbero essere sterilizzati e non sostituiti in caso di morte.

Attuazione dell'addestramento e dell'esame dei cani da caccia: per la nuova disposizione relativa all'addestramento e all'esame dei cani da caccia, la Società cinologica svizzera (TKJ-SKG) chiede un termine transitorio entro il quale i Cantoni dovranno attuare la seguente disposizione: (nuovo) articolo 2 capoverso 1 lettera n OCP: «*sona proibita: impiego di cani da caccia non sottoposti a esame per il recupero di tutte le specie di selvaggina, la caccia da tana e la ferma di selvaggina di penna*».

4.13 II Modifica del diritto vigente

Art. 7 cpv. 4 OBAF

Art. 7 cpv. 4 OBAF

⁴ L'Ufficio federale di topografia provvede all'iscrizione delle zone di tranquillità per la selvaggina e dei corrispondenti percorsi accessibili nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche).

Una modifica del diritto vigente introduce l'obbligo di iscrivere le bandite di caccia e i corrispondenti percorsi accessibili nelle carte nazionali, un compito delegato a Swisstopo. Questa disposizione suscita una certa opposizione.

Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (UR) rileva che gli statuti giuridici delle zone di tranquillità per la selvaggina e dell'OBAF sono chiaramente distinti: di norma, le zone di tranquillità per la selvaggina contemplano uno statuto di protezione contro i disturbi più elevato e disposizioni di protezione nettamente più concrete (normalmente si tratta di

un divieto per chi pratica lo sci, le racchette da neve, l'escursionismo o il parapendio) rispetto alle zone dell'OBAF (in cui secondo l'art. 5 è vietato solo lo sci fuori dagli itinerari segnalati). Per le zone dell'OBAF occorre quindi applicare l'intera procedura per le zone di tranquillità per la selvaggina o completare l'articolo 5 OBAF con ulteriori discipline sportive vietate, in modo tale che nelle zone dell'OBAF siano limitate le stesse discipline sportive come nelle zone di tranquillità per la selvaggina.

CacciaSvizzera chiede di completare le carte stampate di Swisstopo con le bandite cantonali di caccia: articolo 7 capoverso 4 OBAF «L'Ufficio federale di topografia provvede ... scialpinistiche ed escursionistiche). (nuovo) Le carte contengono le bandite federali e cantonali di caccia». Sarebbe così visibile l'intera rete svizzera di zone protette in cui è vietata la caccia.

Turismo: CAS rileva che finora era consultato da Swisstopo nell'ambito della riedizione periodica delle carte scialpinistiche in merito ai percorsi contrassegnati. Secondo il progetto, la competenza per la rete di percorsi all'interno delle bandite federali di caccia e delle zone di tranquillità per la selvaggina spetta ora all'UFAM (allegato dell'OGI). Per questo motivo occorre garantire, analogamente alle zone di tranquillità per la selvaggina, che il CAS continui a essere sentito in merito alla rete di percorsi accessibili e che la rete di percorsi possa essere modificata d'ufficio o su richiesta motivata. A tal fine, CAS propone il seguente nuovo capoverso 5 all'articolo 7 OBAF: «(nuovo) Prima dell'iscrizione dei percorsi accessibili deve essere sentito il Club Alpino Svizzero (CAS); i percorsi iscritti vanno adeguati d'ufficio, periodicamente o su richiesta motivata, alle condizioni mutate.» Tali richieste devono poter essere presentate ad esempio sul geoportale della Confederazione nell'ambito dell'aggiornamento annuale dei dati sulle zone protette.

Allegato I OGI

Allegato I OGI

Tabella, identificatori 170 e 179.

I nuovi identificatori non suscitano alcuna opposizione.

4.14 Varie

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, varie associazioni e organizzazioni hanno avanzato altre richieste, elencate qui di seguito.

Procedura penale (multe disciplinari)

Due Cantoni (AR, SG) e una conferenza cantonale (CCP) auspicano l'introduzione di una procedura penale semplificata (sistema di multe disciplinari) a livello federale, in particolare per punire le contravvenzioni agli obblighi relativi alla tranquillità per la selvaggina.

Entrata in vigore

Un Cantone chiede con insistenza di fissare l'entrata in vigore al 1° gennaio 2013 o al più presto il 1° giugno 2012, in modo da consentire ai Cantoni di preparare accuratamente l'attuazione, ad esempio a livello di regolamentazione del periodo di protezione dei cinghiali.

Rapporto esplicativo

Un Cantone (TG) chiede di adeguare il rapporto esplicativo alla versione definitiva dell'OCP, essendo molto importante per la prassi esecutiva nei Cantoni.

Recinzioni / recinzioni elettriche

Un Cantone (ZH) chiede una disposizione, secondo cui le recinzioni, compresi i recinti mobili elettrificati, vanno costruiti e mantenuti in modo tale da non costituire un pericolo per la selvaggina.

Il Verein Zürcher Jagdaufseher avanza una richiesta analoga: chiede che la gestione delle recinzioni agricole inutilizzate (p. es. le reti flessibili) sia disciplinata nel diritto federale, in particolare l'obbligo di rimuovere le recinzioni inutilizzate o l'interruzione della corrente quando il pascolo non è utilizzato. L'associazione chiede inoltre che la selvaggina morta a causa di recinzioni agricole sia considerata un danno e di conseguenza l'agricoltore responsabile sia tenuto a risarcire il danno in caso di incidenti alle recinzioni che coinvolgono selvaggina. Occorre quindi anche introdurre indennità (art. 23 LCP).

Va nella stessa direzione la richiesta di un privato (Steven Diethelm SZ), che propone di disciplinare le recinzioni elettriche nel diritto sulla caccia, dal momento che la questione dell'aumento delle recinzioni elettriche nel paesaggio, problematiche per la selvaggina, occupa molto l'esecuzione cantonale. Per questo motivo chiede di completare l'articolo penale della LCP (art. 18 cpv. 1 lett. i LCP) in modo tale da poter ridurre gli eccessi problematici di queste recinzioni: *È vietato «(1) lasciare in posa reti flessibili anche in assenza di pecore; (2) recintare zone protette con reti flessibili elettrificate; (3) recintare boschi con reti flessibili; (4) lasciare incustodite reti flessibili».*

Danni dei castori

Una conferenza cantonale (suissemelio), due Cantoni (FR, NE) e un partito (I Verdi) chiedono di adeguare legislazione federale sulla caccia dove opportuno in modo tale da poter risarcire i danni infrastrutturali causati dal castoro.

Finanziamento della protezione delle greggi

Due associazioni delle regioni di montagna (SAB e SAV) chiedono con insistenza di ancorare la protezione delle greggi nella legge sulla caccia, creando così le basi giuridiche per il suo finanziamento. Esse sottolineano che un elemento essenziale nella gestione dei grandi carnivori è costituito dalla prevenzione degli attacchi ad animali da reddito (mediante adeguati sistemi di pascolo e protezione delle greggi). Se la legge sull'agricoltura riveduta promuove già i sistemi di pascolo preventivi (rotazione, sorveglianza), nella LCP manca invece una base giuridica per favorire la protezione delle greggi. La revisione dell'OPC proposta è quindi incompleta. In proposito SAB e SAV sostengono la proposta di modifica della LCP formulata nella procedura di consultazione sulla PA 2014/17.

Addestramento dei cani da caccia

La Società cinologica svizzera (SKG) sottolinea che l'impiego di cani da caccia è efficiente, corretto nei confronti della selvaggina cacciata e nell'interesse della protezione degli animali solo se i cani e i loro conduttori hanno seguito un addestramento e superato un esame. Essa chiede pertanto di ancorare nell'OPC l'addestramento e l'esame dei cani da caccia quale principio e nell'ottica dell'interesse per la protezione degli animali (come propone p. es. all'art. 2 lett. m OCP: *«sona prohibita: impiego di cani da caccia non sottoposti a esame per il recupero di tutte le specie di selvaggina, la caccia da tana*

e la ferma di selvaggina di penna»). Questa disposizione presuppone tuttavia che le corrispondenti possibilità di esercitazione ed esame non siano ostacolate da disposizioni del diritto sulla protezione degli animali.

La grande importanza di buoni cani da caccia nonché l'interesse per la protezione degli animali e l'importanza di un buon addestramento sono sottolineati anche da vari Cantoni (AR, NW, OW, SO, ZH) e conferenze cantonali (CDC, CDFo, CIC, CCP).

Singole associazioni dell'agricoltura (SoBV) rivendicano anche l'obbligo di creare possibilità di formazione mirate per i cani da caccia utilizzati per la caccia al cinghiale (recinti di cinghiali). Come mostra l'esempio della Germania, ciò consente di aumentare l'efficienza della caccia e della regolazione dei cinghiali. È richiesto un adeguamento in tal senso anche delle ordinanze sulla caccia e sulla protezione degli animali.

Revisione ORUAM

La federazione della pesca chiede che accanto alla revisione dell'OCP in corso sia riveduta anche l'ORUAM, conformemente alla mozione 09.3723 N.

Protezione degli animali durante la caccia

La protezione svizzera degli animali e le sue società regionali avanzano varie richieste supplementari concernenti l'OCP.

Articolo generale sulla protezione degli animali: PSA e le sue società regionali, con il sostegno delle associazioni di protezione della natura (WWF, ASPU, in parte anche Pro-Natura e I Verdi), chiedono l'introduzione di un articolo generale sulla protezione degli animali nell'OCP con il seguente tenore:

- 1) I Cantoni provvedono affinché nell'esercizio della caccia siano rispettati i principi della protezione degli animali, segnatamente l'articolo 4 capoverso 2 LPAn (ansietà o dolori ingiustificati, lesione della dignità). Le forme di caccia ammesse devono garantire il minor disturbo e il minor danno possibili nonché un'uccisione rapida e sicura della selvaggina. I Cantoni disciplinano in particolare:
 - a) le forme di caccia e i mezzi ausiliari ammissibili conformemente all'articolo 1 OCP;
 - b) le modalità e il numero di cacce in battuta per stagione e zona (richiesta PSA: al massimo due cacce in battuta all'anno per zona);
 - c) la prova periodica della sicurezza di tiro di tutti i cacciatori attivi;
 - d) le distanze di tiro massime per le cartucce a pallottola, a pallini e a palla singola.
- 2) I Cantoni creano zone di tranquillità per la selvaggina sufficienti e adeguate e stabiliscono periodi di protezione per tutte le specie di selvaggina.

Statistica dei recuperi: PSA (con il sostegno di WWF, ASPU nonché delle organizzazioni nazionali e regionali di protezione degli animali) chiede inoltre l'introduzione di una statistica accessibile al pubblico sul successo delle operazioni di recupero, ripartite in circolazione e caccia.

Abbattimento di gatti e cani randagi: PSA (con il sostegno di WWF, ASPU nonché delle organizzazioni nazionali e regionali di protezione degli animali) chiede inoltre la limitazione dell'abbattimento di cani e gatti randagi. Esso deve essere effettuato solo da guardiacaccia e solo previo avviso ai proprietari. Nell'area di diffusione del gatto selvatico l'abbattimento di gatti va vietato completamente.

Divieto di alcol durante la caccia

Helvetia Nostra propone di vietare severamente l'esercizio della caccia sotto l'influsso dell'alcol o di stupefacenti (p. es. mediante una nuova disposizione all'art. 2 cpv. 4 OCP), applicando un limite dello 0,5 per mille. Le contravvenzioni devono essere punite con una multa o il ritiro della licenza.

Anche un privato (Steven Diethelm SZ) chiede un divieto della caccia sotto l'influsso dell'alcol mediante un adeguamento dell'articolo 18 capoverso 1 lettera k LCP: *È vietato... «cacciare sotto l'influsso dell'alcol».*

Guardiacaccia e badatori

Il Verein Zürcher Jagdaufseher chiede un miglioramento dell'esecuzione della legislazione sulla caccia nei Cantoni con caccia in riserve. A tal fine è indispensabile che i guardiacaccia dei Cantoni con caccia in riserve siano equiparati ai badatori statali dei Cantoni con caccia a patente, ad esempio a livello di formazione e perfezionamento, giuramento e appartenenza alla polizia giudiziaria. Senza una formazione concreta e un giuramento dei guardiacaccia non è possibile assicurare l'esecuzione della legislazione sulla caccia nei Cantoni con caccia in riserve.

Retaggio culturale delle razze di segugi svizzeri

Un'associazione venatoria (GDFV) chiede che l'OCP contribuisca assolutamente a conservare le nostre razze di segugi svizzeri (segugio svizzese, segugio bernese, segugio lucernese e bruno del Giura). I segugi svizzeri sono un bene culturale antico in via di estinzione. Queste razze sono però parte integrante della biodiversità svizzera e vanno assolutamente conservate. Per promuoverne la conservazione devono essere create possibilità per far sì che questi cani possano sfogarsi cacciando molto più a lungo di oggi e in zone appositamente delimitate.

5 Elenco dei partecipanti

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva si sono espresse le seguenti autorità, organizzazioni, associazioni e persone:

Autorità e organizzazioni politiche

Cantoni	Abbreviazione	Livello
Cantone di Argovia	AG	
Cantone di Appenzello Interno	AI	
Cantone di Appenzello Esterno	AR	
Cantone di Berna	BE	
Cantone di Basilea Campagna	BL	
Cantone di Basilea Città	BS	
Cantone di Friburgo	FR	
Cantone di Ginevra	GE	
Cantone di Glarona	GL	
Cantone dei Grigioni	GR	
Cantone del Giura	JU	
Cantone di Lucerna	LU	
Cantone di Neuchâtel	NE	
Cantone di Nidvaldo	NW	
Cantone di Obvaldo	OW	
Cantone di San Gallo	SG	
Cantone di Sciaffusa	SH	
Cantone di Soletta	SO	
Cantone di Svitto	SZ	
Cantone di Turgovia	TG	
Cantone del Ticino	TI	
Cantone di Uri	UR	
Cantone di Vaud	VD	
Cantone del Vallese	VS	
Cantone di Zugo	ZG	
Cantone di Zurigo	ZH	
Conferenze cantonali		
Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente	CDPA	
Conferenza dei direttori cantonali delle foreste	CDFo	
Conferenza dei direttori cantonali della caccia	CDC	
Conferenza dei servizi della caccia e della pesca	CCP	
Conferenza degli ispettori forestali cantonali	CIC	
Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio	CDP	

Associazione svizzera per lo sviluppo rurale	suissemelio	
Partiti politici		
I Verdi		
Commissioni federali		
Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio	CFNP	
Uffici federali		
Ufficio federale di veterinaria	UFV	

Associazioni «utilizzo delle risorse»

Agricoltura / regioni di montagna		
Unione svizzera dei contadini	USC	nazionale
Federazione svizzera d'allevamento ovino	FSAO	nazionale
Federazione svizzera d'allevamento caprino	FSAC	nazionale
Società svizzera di economia alpestre	SAV	nazionale
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	nazionale
Solothurner Bauernverband	SoBV	regionale
Prométerre VD		regionale
Solidaritätsfonds Luzerner Bergbevölkerung		regionale
Unione Contadini Ticinesi	UCT	regionale
Economia forestale		
Società forestale svizzera	SFV	nazionale
Economia forestale Svizzera		nazionale
IG Schutzwald Gantrisch		regionale
«Economia»		
Centre patronal		regionale
Aqua Nostra		regionale
Caccia		
CacciaSvizzera		nazionale
Association Suisse des Bécassiers	ASB	nazionale
Schweizerische Falknervereinigung		nazionale
Commissione tecnica dei cani da caccia della Società cinologica svizzera	TKJ-SKG	nazionale
Associazione armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati (ASA)		nazionale
Verein Zürcher Jagdaufseher		regionale
Groupement pour la défense de la faune vaudoise (GDFV)	GDFV	regionale
Pesca		
Federazione svizzera di pesca	FSP	nazionale
Schweizerischer Berufsfischerverband	SBFV	nazionale
Verband Schweizer Fischzüchter	VSF	nazionale

Turismo / sport		
Swissmobil		nazionale
mountain wilderness		nazionale
Sentieri Svizzeri		nazionale
Club alpino svizzero	CAS	nazionale
Swiss Olympic		nazionale
Swiss Cycling		nazionale
Swiss Orienteering		nazionale
Schweizer Bergführerverband		nazionale
Funivie Svizzere		nazionale

Associazioni «protezione delle risorse»

Protezione della natura / protezione degli uccelli		
ProNatura		nazionale
WWF		nazionale
Associazione svizzera per la protezione degli uccelli	ASPU	nazionale
Nos Oiseaux		nazionale
Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio	FP	nazionale
ALA	ALA	nazionale
Helvetia Nostra		nazionale
Stiftung ProBartgeier		nazionale
Schwyzer Vogelschutz		regionale
Birdlife ZH		regionale
Berner Vogelschutz		regionale
Birdlife Aargau		regionale
Sorbus		regionale
BirdLife Luzern		regionale
Basellandschaftlicher Natur- und Vogelschutzverband		regionale
Cercle Ornithologique des Montagnes Neuchâtelaises	COMON	regionale
Cercle Ornithologique de Fribourg	COF	regionale
Gruppe Wolf Schweiz		regionale
Cercle des sciences naturelles Nyon - La Côte		regionale
Fauna VS		regionale
Cercle des Sciences naturelles Vevey-Montreux		regionale
Société des sciences naturelles du pays de Porrentruy		regionale
Wildtierforschung Basel		regionale
Protezione degli animali		
Protezione svizzera degli animali	PSA	nazionale
Lega svizzera contro la vivisezione		nazionale
Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz	STVT	nazionale
Tierschutzverein Obersimmental		regionale

Tierschutzverein Saanenland		regionale
Tierschutz Oberwallis		regionale
Tierschutzverein Uster + Umgebung		regionale
Aargauischer Tierschutzverein		regionale
Tierschutzverein Winterthur		regionale
Graubündner Tierschutzverein		regionale
Tierschutzverein Sirmach und Umgebung		regionale
Société protection des animaux La Chaux-de-Fonds		regionale
Société protection des animaux de la côté à Nyon		regionale
Tierschutzverein Zug		regionale
Tierschutz Linth		regionale
Gerenu Stiftung für Tierschutz		regionale
Tierschutzverein Kreuzlingen und Umgebung		regionale
Société protectrice des Animaux Neuchâtel et environs		regionale
Tierschutzverein Frauenfeld und Umgebung		regionale
Tierschutzverein Frutigen		regionale
Société Protection des Animaux Le Locle		regionale
Consularia Treuhand		regionale
SOS Chats		regionale
Société fribourgoise pour la protection des animaux		regionale
Société vudoise pour la protection des animaux		regionale
Tierschutzverein Nidwalden		regionale
Club der Rattenfreunde		regionale
Schaffhauser Tierschutz		regionale
Organizzazioni scientifiche		
Stazione ornitologica		nazionale
Società svizzera di biologia della fauna	SSBF	nazionale
Privati		
Steven Diethelm (SZ)		regionale
Dominique Bonny (VD)		regionale